

# Il dovere fondamentale del fedele di obbedienza al Magistero come “fidei assensus” e “religiosum obsequium” (cann. 212 §1; 748-753)

FRANCESCO ROMANO, OCD

## Introduzione

Il dovere di obbedienza al Magistero ecclesiastico (can. 212) si inserisce nel quadro dei diritti e doveri fondamentali di ogni fedele presenti nel II Libro del vigente *Codex Iuris Canonici*, tra cui l'obbligo di conservare la comunione con la Chiesa (can. 209 §1), il diritto-dovere di impegnarsi nella diffusione dell'annuncio della salvezza (can. 211), il diritto di ricevere la Parola di Dio (can. 213), il diritto all'educazione cristiana e il dovere di condurre una vita conforme alla dottrina evangelica (can. 217), la giusta libertà di investigare nelle scienze sacre e di manifestare con prudenza il proprio pensiero (can. 218).

Il presupposto dell'obbligo di obbedienza al Magistero è di istituzione divina e va situato nella prerogativa soprannaturale ed esclusiva del Romano Pontefice, essendo successore di Pietro, e del Collegio dei Vescovi come successori degli Apostoli nel corpo apostolico, quando con l'assistenza divina professano e definiscono in modo infallibile e definitivo la dottrina rivelata, e per questo costituiti dottori e giudici della fede e dei costumi<sup>1</sup>. Su tali ragioni si fonda l'obbligo dell'assenso di fede divina e cattolica richiesto a tutti i fedeli (can. 750 §1).

---

<sup>1</sup> Cf. CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica su la Chiesa *Lumen gentium* (LG), n. 25, in *Enchiridion Vaticanum (EV)*, vol. I, p. 173: «Questa infallibilità, della quale il Divino Redentore volle provveduta la sua Chiesa nel definire la dottrina della fede e della morale, si estende tanto quanto il deposito della divina rivelazione che deve essere gelosamente custodito e fedelmente esposto. Di questa infallibilità il Sommo Pontefice, Capo del Collegio dei Vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio. [...] L'infalibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale quando esercita il supremo magistero col successore di Pietro».

Allo stesso modo, da tale presupposto scaturisce l'obbligo di un «religioso ossequio dell'intelletto e della volontà» all'insegnamento del Magistero autentico qualora il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi intendano proclamarlo, ma non come atto definitivo (can.752).

Ogni uomo ha l'obbligo di ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa. La conoscenza della verità lo vincola per legge divina e lo obbliga ad abbracciarla e osservarla (can.748 §1).

L'obbligo di tale ricerca spinge tutta la Chiesa e ogni singolo fedele ad impegnarsi nell'esercizio del *munus docendi* per annunciare il Vangelo secondo i modi e le competenze specifiche di ciascuno come è avvenuto per la Chiesa stessa nata dall'azione evangelizzatrice di Gesù e degli Apostoli.

La *Dignitatis humanae* dichiara e riconosce l'immunità da coercizione in materia religiosa quale diritto della persona umana come tale che mai deve essere forzata ad agire contro la sua coscienza<sup>2</sup>. Una libertà che non ammette coercizione esterna, ma soprattutto quella più subdola e pericolosa che soffoca la libertà interna, a volte servendosi anche di metodi e strategie psicologiche<sup>3</sup>.

La libertà religiosa, di cui ogni uomo gode come suo diritto nell'ambito secolare, potrebbe porre il quesito se questo stesso diritto fondamentale, almeno in qualche misura, sia trasferibile anche all'interno della Chiesa sotto forma di libertà del fedele al dissenso.

La professione dell'atto di fede è libera per sua natura, ma anche nel fedele che ha già aderito alla Rivelazione continua a rimanere sempre grande il desiderio di una ricerca più approfondita della verità e della novità.

La coscienza è il luogo dove Dio parla all'orecchio del cuore<sup>4</sup>, quindi luogo di libertà e di incontro con Lui, ma il punto di confronto con il *depositum fidei* nella Chiesa è reso possibile dalla mediazione svolta attraverso l'insegnamento dei «sacri Pastori in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa» (can. 212 §1).

Se nel rapporto con la fede la riflessione dell'uomo è sempre intima e personale, avvolta nel nucleo della sua coscienza, solo dall'insegnamento del Magistero della Chiesa scaturisce la conoscenza per tutti i fedeli della

<sup>2</sup> CONCILIO VATICANO II, Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae* (DH), n. 1, in: *EV*, vol. I, p. 581.

<sup>3</sup> Cf. can. 748 §2: «Non è lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza».

<sup>4</sup> Cf. CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes* (GS), n. 16, in: *EV*, vol. I, p. 797-798: «Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire, e la cui voce che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente dice alle orecchie del cuore: fa' questo e fuggi quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al suo cuore: obbedire a essa è la dignità stessa dell'uomo e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria».

dottrina *tenenda* sulla fede e sui costumi (can. 749) e l'*assenso di fede*.

Oltre all'*assenso di fede* per tutte le cose da credere per fede divina e cattolica, oggetto dell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa (can. 750), esistono altre verità circa la fede e i costumi enunciate dal Magistero autentico, che non intende proclamarle con atto definitivo, alle quali ogni fedele deve conformarsi con *religioso ossequio* dell'intelletto e della volontà (can. 752).

Quanto disposto dai cann. 750 e 752 ci porta a riflettere se, oltre all'obbligatorietà dell'*assenso* alle verità di fede dichiarate dal Magistero solenne e straordinario e dal Magistero ordinario e universale del Collegio dei Vescovi, gli insegnamenti del Magistero abbiano una gradualità nel vincolare e, inoltre, quale sia la tutela penale di esigibilità del dovere giuridico di obbedienza al Magistero.

La dimensione di giustizia connessa ai diritti e ai doveri intraecclesiali circa l'autenticità e l'integrità della conservazione e della trasmissione del deposito della fede, risponde all'obbligo dei fedeli di obbedienza al Magistero della Chiesa nella persona dei «sacri Pastori in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa» (can. 212 §1).

Il diritto di ogni fedele e di tutta la Chiesa che sia conservata l'autentica parola ricevuta come *depositum*, per una dimensione di giustizia intraecclesiale, e non solo, conduce all'obbligo di obbedienza al Magistero, per ciò che attiene alle verità *de fide vel de moribus*.

## 1. Il diritto di conoscere la parola di Dio per viverla e insegnarla

Il *depositum fidei*, affidato dal Signore alla Chiesa è la parola rivelata da Dio contenuta nelle fonti della Rivelazione. Esso deve essere custodito nella sua integrità e autenticità e interpretato autenticamente dal solo Magistero della Chiesa<sup>5</sup>. Al divino deposito appartengono anche tutti i mezzi di salvezza, soprattutto i sacramenti (can. 841).

Il diritto di ogni fedele di ricevere la Parola di Dio integralmente e autenticamente è un obbligo di giustizia intraecclesiale<sup>6</sup>.

Si tratta di un diritto che, ovviamente, non trova in Dio il corrispettivo obbligo giuridico di adempimento. Il diritto scaturisce dalla libera iniziativa di Dio di donare all'umanità, e in particolare al battezzato, la parola rivelata.

Il dono della parola data diventa un diritto primordiale per il battezzato di riceverla e a sua volta di donarla. Tale diritto si fonda, appunto, su questa iniziativa divina di destinarla in possesso dell'intero suo Popolo.

<sup>5</sup> Cf. *DV*, n. 10.

<sup>6</sup> Cf. can. 760: «Nel ministero della parola, che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la liturgia, il Magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente proposto il mistero di Cristo».

Il rapporto tra Gerarchia e fedeli non si identifica propriamente come il corrispettivo dovere di “somministrazione”, ma come servizio che regola tale diritto di possesso sia nelle sue funzioni specifiche, come Magistero autentico, che nei rapporti giuridici intraecclesiali, rendendo concretamente attuale il principio di comunione.

Il diritto di ricevere la Parola di Dio si traduce in molteplici doveri di adempimento della sua esigibilità. Senza la conoscenza della parola di Dio, anche solo a livello molto elementare, non è possibile adempiere alcun obbligo nella Chiesa. Pertanto, al diritto di conoscere la parola di Dio corrisponde per il fedele il dovere di impegnarsi ad apprendere e di preoccuparsi della propria formazione cristiana. Condizione fondamentale, questa, per accedere ai sacramenti, per assumere svariati compiti e ministeri nella Chiesa, ecc. ecc.

La negazione di questo diritto può scaturire dall’insegnamento di dottrine attribuite erroneamente a Cristo, o dall’ostinata negazione o dubbio di verità che si devono credere per fede divina o cattolica, o dalla propalazione di pareri personali presentati come verità, soprattutto da parte di chi ha una specifica responsabilità e gode di una credibilità che gli deriva dal contesto ecclesiale in cui opera o è accreditato<sup>7</sup>.

L’unità e l’integrità sono proprietà essenziali dalle quali il *depositum fidei* non può prescindere. Potremmo dire che come la parte sta al tutto, in modo essenziale e funzionale, ogni singola parte della parola di Dio non è indipendente né separabile per gli effetti che si riverserebbero sull’unico sacro deposito<sup>8</sup>.

Il deposito della fede è un *unicum* nella sua autenticità e integrità in cui si possono distinguere, ma non dividere, le varie parti<sup>9</sup>. Sacra Scrit-

<sup>7</sup> Cf. can. 751: «Viene detta eresia, l’ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio della fede cristiana; scisma il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti».

<sup>8</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Adhortatio apostolica *Catechesi tradendae*, 16 oct. 1979, in: *EV*, vol. 6, n. 30, p. 1221: «Colui che diventa discepolo di Cristo ha il diritto di ricevere la “parola della fede” non mutilata, non falsificata, non diminuita, ma completa e integrale, in tutto il suo rigore, in tutto il suo vigore. Tradire in qualche cosa l’integrità del messaggio significa svuotare pericolosamente la catechesi stessa e contemporaneamente i frutti che il Cristo e la comunità ecclesiale hanno il diritto di aspettarsi».

<sup>9</sup> Cf. CONCILIUM VATICANUM I, Cost. Dogm. *Dei Filius*, Sessio III, 24 apr. 1870, in *Denzinger - Schönmetzer* 1792 (3011): «Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive solemnibus iudicio sive ordinario et universalibus magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur»; CONCILIO VATICANO II, Cost. Dogm. *Dei Verbum* (*DV*), in: *EV*, vol. 1, n. 10 p. 499: «La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa. [...] L’ufficio poi d’interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa è affidata al solo Magistero vivo della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. [...] È chiaro dunque che la Sacra Tradizione, la sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa, per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti da non potere indipendentemente sussistere, e tutti insieme, secondo il

tura, Tradizione e Magistero sono elementi in stretta relazione perché l'*unico* deposito della fede che costituisce la Parola di Dio, nella forma scritta o tramandata, «affidata da Cristo e dallo Spirito Santo agli Apostoli, viene trasmessa integralmente dalla Sacra Tradizione ai loro successori»<sup>10</sup>.

L'esperienza pastorale nel dialogo ecumenico o nelle catechesi, può richiedere una gradualità nella comunicazione del messaggio<sup>11</sup>, tenendo però presente la totalità dell'insegnamento delle verità della dottrina cattolica che ogni fedele ha diritto di ricevere integralmente (can. 760).

Il diritto dei fedeli di ricevere dai sacri Pastori la Parola di Dio è congiunto al diritto di ricevere i Sacramenti (can. 213).

La piena comunione si realizza nella compagine visibile dell'unione a Cristo mediante il ministero dei *tria munera* a favore dei fedeli che sono a Lui congiunti con i vincoli della professione di fede, dei Sacramenti e del governo ecclesiastico (can. 205).

Il *munus docendi* e il *munus sanctificandi* partecipano inscindibilmente all'opera della salvezza, soprattutto in relazione ai sacramenti. È la parola che costituisce la forma sacramentale, ed è attraverso la parola che avviene l'evangelizzazione e la preparazione a riceverli (can. 843 §2).

Parola e Sacramenti appartengono al divino deposito che la Chiesa tutela, anche con sanzioni penali, attraverso l'esercizio del *munus regendi* dei sacri Pastori per la salvaguardia dell'autenticità della parola, della sua trasmissione, per la valida e lecita celebrazione dei sacramenti.

La dottrina proclamata dai sacri Pastori nel Magistero autentico ha per contenuto la fede e i costumi (cann. 747; 752). Questo inscindibile rapporto contrassegna la profondità dell'azione salvifica della parola che non veicola solo un insegnamento astratto da consegnare, ma deve inserirsi concretamente in ogni ambito della vita umana e da essa ripartire<sup>12</sup>. Non a caso, a questo proposito, il can. 229 esplicitando il can. 217, dichiara il diritto dei fedeli laici di acquisire la conoscenza della dottrina cristiana «in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno» per essere in grado di viverla, ma anche poter essere resi partecipi del *munus docendi* di annunciarla e difenderla.

proprio modo, sotto l'azione di un solo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime».

<sup>10</sup> DV, n. 9.

<sup>11</sup> Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto su l'Ecumenismo, *Unitatis redintegratio* (UR), in: EV, vol. 1, n. 11, p. 307: «Insieme, la fede cattolica deve essere spiegata con più profondità ed esattezza, con quel modo di esposizione e di espressioni che possa essere compreso bene anche dai fratelli separati».

<sup>12</sup> Cf. can. 747 §2: «È compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime»; can. 217: «I fedeli, in quanto sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana con cui possano essere formati a conseguire la maturità della persona umana e contemporaneamente a conoscere e a vivere il mistero della salvezza».

Parola e mezzi di salvezza, oggetto degli atti magisteriali, sono un dono di Dio che la Chiesa riceve non solo come deposito della fede da trasmettere con l'annuncio, ma anche come compito per la *custodia* di quanto le viene consegnato in deposito<sup>13</sup>.

La responsabilità per la genuina conservazione del deposito della fede coinvolge, oltre al Magistero, l'intero Popolo di Dio, in quanto il vincolo di comunione nella Chiesa è un obbligo per ogni singolo fedele (can. 205). Il comune assenso in cose di fede e di morale da parte dei fedeli, di tutto il popolo di Dio, dai Vescovi fino all'ultimo dei laici, per l'unzione dello Spirito Santo, non può sbagliarsi nel credere<sup>14</sup>.

Ogni fedele potrebbe rappresentare un rischio per la fede altrui nel mantenere comportamenti fuorvianti da contraddire la sua identità cristiana e nel dare una testimonianza non veritiera circa la fede e i costumi di cui lui stesso dovrebbe farsi annunciatore e strumento di conoscenza per «tutti gli uomini che sono tenuti a ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa e, conoscituala, ne sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla» (can. 748 §1).

## **2. L'obbligatorietà delle dottrine insegnate, la definitività formulata e il loro grado di certezza, indicano che esiste un diverso grado di autorità che le caratterizza (cann. 749-751; 752-753)**

Ogni azione che arriva a minacciare l'integrità sostanziale e materiale del deposito della fede, è una ferita per l'intero corpo sociale della Chiesa e anche un'ingiustizia verso ciascun fedele che gode del diritto di beneficiare in modo autentico del dono salvifico.

In modo del tutto particolare il diritto e il dovere di conservare l'integrità e l'autenticità del deposito della fede e il diritto del fedele di conservare la vera fede si traduce in termini di giustizia intraecclesiale da parte di coloro che sono impegnati nell'insegnamento delle scienze sacre.

Il dovere fondamentale del fedele di obbedienza al Magistero si riflette in un duplice ambito che distingue i doveri immediatamente dottrinali da quelli di indole disciplinare. Quindi, l'obbedienza potrà concernere

---

<sup>13</sup> Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Donum veritatis* de ecclesiali theologi vocatione, 24.05.1990 in: *AAS* 82 (1990) 1550-1570: «Il compito di custodire santamente e di esporre fedelmente il deposito della divina rivelazione implica, di sua natura, che il magistero possa proporre “in modo definitivo” gli enunciati che, anche se non sono contenuti nelle verità di fede, sono a esse tuttavia intimamente connessi, così che il carattere definitivo di tali affermazioni deriva, in ultima analisi, dalla rivelazione stessa» (*Donum veritatis*, n. 16); can. 747 §1: «La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede, affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri strumenti di comunicazione sociale, indipendentemente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti».

<sup>14</sup> *DV*, n. 12.

l'adesione alla verità proposta dal Magistero, oppure l'osservanza delle norme che richiedono comportamenti obbligatori che l'autorità ecclesiastica ha posto come tutela dell'autenticità della parola<sup>15</sup>.

Oltre al Romano Pontefice, anche il Collegio dei Vescovi «è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale» (can. 336).

Il Magistero della Chiesa, sebbene esiga la comunione gerarchica del Collegio dei Vescovi con il Romano Pontefice, rimane distinto nei due soggetti. Tale distinzione si riflette nei due paragrafi del can. 749 e nel can. 752. Il Magistero del Collegio dei Vescovi include sempre il Magistero del Romano Pontefice. Al contrario, il Magistero del Romano Pontefice può essere esercitato collegialmente o personalmente. Quindi, la distinzione serve solo a meglio comprendere l'unicità del Magistero pontificio.

Anche il Magistero dei singoli Vescovi dispersi per il mondo, ma in comunione con il Romano Pontefice, gode dell'infallibilità quando essi convergono nell'insegnamento autentico di una dottrina da tenersi come definitiva insieme con il medesimo Romano Pontefice. Pertanto, anche in questo caso la distinzione è riferita solo al modo di esercitare l'unico Magistero, cioè come Collegio dei Vescovi radunati nel concilio ecumenico o come singoli Vescovi dispersi nel mondo, ma uniti e convergenti nella comunione e nell'insegnamento tra loro e con il successore di Pietro su una verità che riguarda la fede o i costumi (can. 749 §2).

Il dovere dei fedeli di corrispondere all'insegnamento del Magistero della Chiesa diventa ancor più stringente sulla base del grado di certezza con cui si pronuncia. Il carisma dell'infalibilità è assicurato a specifici soggetti in riferimento all'insegnamento di una dottrina *de fide vel de moribus*. Non può essere oggetto di Magistero ciò che non si riferisce alla Parola rivelata o che non abbia una connessione con essa.

La nomenclatura fa riferimento all'esercizio dell'Ufficio contrassegnato dalla terminologia che distingue tra Magistero infallibile e autentico, tra Magistero solenne e ordinario.

Il Magistero infallibile è richiamato dai cann. 749 e 750. È infallibile il Magistero solenne e straordinario del Sommo Pontefice, denominato *ex cathedra*, quando in forza del suo ufficio<sup>16</sup> interviene come supremo pastore e dottore di tutti i fedeli per confermare i fratelli nella fede proclamando una dottrina sulla fede o sui costumi da tenersi con atto definitivo (can. 749 §1).

<sup>15</sup> Cf. can. 754: «Tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti che la legittima autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi».

<sup>16</sup> L'Ufficio è dato dallo «stesso primato apostolico, essendo successore di Pietro» (*Pastor aeternus*, 4). L'infalibilità è assicurata dal Vicario di Cristo che è la roccia di Pietro su cui è fondata l'unità della Chiesa (Mt. 16, 16) e al quale ha detto: «Io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, e tu una volta ravveduto confermi i tuoi fratelli» (Lc 22,23). Non si attua il carisma dell'infalibilità quando il Papa parla a gruppi particolari o come dottore privato.

Per la verità, il can. 749 §1 non riporta l'espressione "ex cathedra" per indicare uno dei modi con cui il Romano Pontefice definisce una dottrina di fede e di morale. La fonte principale di questa formula, oltre alla Costituzione dogmatica *Lumen gentium* n. 25, è data dalla Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* del Concilio Vaticano I che specifica anche quali siano i requisiti indispensabili perché il pronunciamento pontificio possa definirsi *ex cathedra*<sup>17</sup>, "id est" quando esercita il proprio ufficio di pastore e dottore supremo e il suo magistero ricada su dottrine di fede e di costumi divinamente rivelate da tenersi in tutta la Chiesa, ma anche su una dottrina che enuncia tali verità essendo in intima relazione con la stessa Rivelazione.

Il can. 749 §1, pur non citando la formula "ex cathedra loquitur" ne riporta il significato espresso nella *Pastor aeternus* e *Lumen gentium* n. 25. In questo caso, il magistero del Sommo Pontefice è infallibile, solenne e straordinario, purché presentato con un atto definitivo *quale doctrina tenenda definitivo actu*, come oggetto obbligatorio della fede.

Non è da considerarsi infallibile il Magistero del Sommo Pontefice quando è "semplicemente" ordinario, e neppure ordinario e universale, cioè quando si limita a esplicitare ciò che il Magistero ordinario e universale dei Vescovi ha proposto infallibilmente.

D'altra parte, devono essere ricordati anche casi in cui il Magistero ordinario del Sommo Pontefice, benché privo di definizione solenne, gode della stessa infallibilità del Magistero ordinario e universale dei Vescovi, anche se non presentato nella forma di una definizione solenne, come quando interviene con un pronunciamento per riaffermarne una dottrina da loro insegnata o applicata all'unanimità. Tale pronunciamento gode della stessa infallibilità del magistero universale e solenne quando interviene a nome del Collegio dei Vescovi o con dichiarazione autonoma.

Il Sommo Pontefice gode del carisma dell'infalibilità anche quando, come ogni altro Vescovo, il suo insegnamento verte su verità atinenti al *depositum fidei*, oppure conferma in modo autonomo o a nome del Collegio dei Vescovi, in quanto Capo del Collegio, la definitività di una dottrina.

Ugualmente infallibile è detto il Magistero dei Vescovi radunati nel concilio ecumenico, purché il loro Magistero sia esercitato come dottori e giudici della fede dichiarando una dottrina sulla fede o sui costumi da tenersi come definitiva (can. 749 §2).

---

<sup>17</sup> Cf. CONCILIIUM VATICANUM I, Const. dogm. *Pastor aeternus*, 18 iul. 1870, Sessio IV in: *Denzinger - Schönmetzer*, 1839 (3074): «Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam ea infallibilitate polle, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse».

Il Magistero del Collegio dei Vescovi è ugualmente infallibile, anche fuori dal concilio ecumenico, quando i Vescovi convergono, con un'unanimità morale piuttosto che numerica, su una sentenza da tenersi come definitiva, purché si tratti di insegnamento autentico, insieme col Romano Pontefice, su verità che riguardano la fede o i costumi, e, inoltre, conservando il legame di comunione tra loro e il successore di Pietro sebbene dispersi per il mondo (can. 749 §2).

Non è dato come infallibile il Magistero meramente autentico descritto dal can. 752 alla cui dottrina si deve un «religioso ossequio dell'intelletto e della volontà», ma non un «assenso di fede». Il caso si verifica quando sia il Sommo Pontefice che il Collegio dei Vescovi esercitano il Magistero autentico, ma non intendono proclamare la dottrina con un atto definitivo.

Inoltre, neppure gode della qualifica d'infalibilità il Magistero dei Vescovi, sia singolarmente che nelle Conferenze episcopali o nei Concili particolari rispetto ai fedeli affidati alla loro cura. Si tratta, comunque, di «magistero autentico» al quale «i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo» (can. 753).

### **3. L'autenticità dell'insegnamento magisteriale va oltre il suo grado di infalibilità**

Come prima precisazione il termine «autentico» non va contrapposto o assimilato al termine «infallibile». Il Magistero infallibile è anche autentico, ma nel grado più elevato rispetto al Magistero non infallibile.

Conferisce autenticità al Magistero la condizione stessa del Romano Pontefice, del Collegio dei Vescovi e dei singoli Vescovi in quanto «autentici dottori e maestri della fede». Pertanto anche nelle fattispecie previste dal can. 753 il «religioso ossequio dell'animo» è dovuto alla certezza dell'autenticità che continua a contraddistinguere il magistero dei Vescovi.

Il can. 753 è un'applicazione del can. 212 §1 che richiama i fedeli alla loro responsabilità obbligandoli a «osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa».

A differenza dei cann. 752 e 753, in cui il «religioso ossequio» ha per oggetto un insegnamento dottrinale del magistero, il can. 754 ha per oggetto un'emanazione della potestà di governo dei sacri Pastori<sup>18</sup> con cui obbligano all'osservanza dell'insegnamento autentico del magistero per mezzo di costituzioni o decreti «per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erronee». In questa fattispecie rientrano in modo particolare i decreti dottrinali o di natura esecutiva, soprattutto della Congregazione per

---

<sup>18</sup> In questo ambito di competenze, oltre al Romano Pontefice, al Collegio dei Vescovi, ai Concili particolari e ai singoli Vescovi, in quanto dotati di potestà legislativa, rientrano anche gli Organismi della Santa Sede, le Conferenze episcopali e tutti gli Ordinari in quanto dotati di potestà esecutiva.

la Dottrina della Fede, ma anche di altri Dicasteri della Santa Sede per illuminare i fedeli nel prestare la loro adesione di fede<sup>19</sup>.

Gli atti dottrinali che la Congregazione per la Dottrina della Fede emana, pur non essendo un soggetto del Magistero della Chiesa, in forza della sua partecipazione al Magistero autentico del Papa ed essendo atti da lui approvati, sono da considerarsi atti del magistero ordinario pontificio, non infallibili, ma tali da richiedere «un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà» (can. 752).

Quando la Congregazione per la Dottrina della Fede emana decreti dottrinali non associati al magistero pontificio oppure di natura esecutiva, è richiesta dai fedeli solo «l'obbligo dell'osservanza» (can. 754). Ciò vale sempre per gli atti emanati dalla Curia Romana in quanto espressione della *potestas regiminis*, ma non della *potestas magisterii*<sup>20</sup>, a meno che non siano approvati in forma specifica dal Papa.

#### **4. La clausola d'infallibilità di una dottrina posta con l'assistenza del carisma dell'infallibilità**

Il requisito che il Legislatore statuisce per assicurare la riconoscibilità di una dottrina infallibile trova nel can. 749 §3 la sua formulazione: «Infallibiter definita nulla intelligitur doctrina, nisi *id* manifeste constiterit».

Ci sono due modalità che devono constare per riconoscere la tipologia di dottrina espressa indicate dai due avverbi, cioè la modalità della definizione infallibile deve coniugarsi con la modalità della sua manifestazione inequivocabile. Il pronome “*id*”, essendo un neutro, rende plana la sua interpretazione quanto al suo diretto riferimento all'avverbio “*infallibiter*” quale unico modo di presentare una dottrina infallibile.

Se il Legislatore avesse voluto fare riferimento al contenuto della dottrina da risultare di per sé “manifeste” “*infallibiter*” al posto di “*id*” avremmo potuto trovare scritto “*ea*”. In altre parole, la condizione espressa dal can. 749 §3 riguarda la manifesta riconoscibilità con cui il Magistero autentico dichiara con una clausola che la dottrina in materia di fede e di

---

<sup>19</sup> I Dicasteri della Curia Romana non avendo potestà legislativa non possono emanare leggi o decreti generali che hanno forza di legge. Nell'ambito delle proprie competenze i Dicasteri possono emanare decisioni e decreti con forza vincolante solo per destinatari particolari. Gli atti della Curia Romana appartengono all'autorità che li emana, benché il Dicastero agisca in nome e per conto del Papa, a meno che non siano stati approvati in forma specifica dal Romano Pontefice (cf. *Pastor Bonus*, art. 18). La Congregazione per la Dottrina della Fede pur non essendo un soggetto del Magistero, a certe condizioni esercita un potere magisteriale per il suo rapporto con il Romano Pontefice quando emana atti magisteriali da lui già approvati.

<sup>20</sup> Soggetti del Magistero autentico, in quanto autentici dottori e maestri della fede, sono il Romano Pontefice, il Collegio dei Vescovi in comunione tra loro e con il Papa, e anche i Vescovi, sia singolarmente che riuniti nelle conferenze episcopali o nei concili particolari. Tutti lo sono, indipendentemente dall'infalibilità, solennità od ordinarietà.

costumi è da tenersi con un atto definitorio e con l'intenzione di esercitare una prerogativa che gli è stata data dal Signore.

Pertanto, l'avverbio "manifeste" non si riferisce al contenuto della dottrina, ma alla formula con cui il Magistero la dichiara infallibile. La valutazione dell'infallibilità spetta al Magistero, mentre la sua riconoscibilità al fedele che l'apprende dalla formula ad essa apposta.

In questo senso, il can. 749 §3 esprime anche la presunzione di non infallibilità se la clausola di infallibilità che accompagna il pronunciamento di una dottrina dovesse risultare non "manifeste".

Se il Magistero solenne e straordinario dei Vescovi radunati nel concilio ecumenico esplicita «come dottori e giudici della fede e dei costumi» la volontà di «dichiarare per tutta la Chiesa» (can. 749 §2) che una dottrina sulla fede e i costumi è «da tenersi definitivamente», l'esercizio di questo ministero è assistito dal carisma dell'infalibilità.

In tal caso, l'intenzione del Collegio dei Vescovi che l'insegnamento debba essere accolto definitivamente dai fedeli risulterà con chiarezza attraverso le formalità giuridiche proprie di un atto collegiale.

Nelle manifestazioni solenni del Magistero dei Vescovi riuniti in concilio rientrano anche pronunciamenti da non ritenersi infallibili mancando il requisito della dichiarazione che lo classifica come atto definitivo.

Potrebbe invece fare difficoltà la riconoscibilità di un insegnamento infallibile da parte del Magistero ordinario e universale quando i Vescovi sparsi nel mondo, nel vincolo di comunione tra loro e con il successore di Pietro, con unanime e universale consenso, «convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi», senza le formalità giuridiche di un atto collegiale<sup>21</sup>.

Lo specifico caso dell'esercizio del Magistero ordinario e universale che rientra nel can. 749 §2 non prevede formalmente che il Papa debba pronunciarsi con un proprio atto sul riconoscimento del carattere definitivo della dottrina<sup>22</sup>.

Tuttavia, stante il dubbio, prevale la presunzione di non infallibilità (can. 749 §3), da rendere di per sé necessaria da parte del Romano Pontefice la manifesta dichiarazione che l'insegnamento sia da ritenersi definitivo e quindi infallibile.

Questo pronunciamento del Papa potrebbe non arrivare e l'insegnamento dei Vescovi *per orbem dispersi*, rimanere non riconoscibile.

Gli insegnamenti del Magistero ordinario e universale non si concretizzano obbligatoriamente seguendo le formalità giuridiche previste per un atto collegiale.

<sup>21</sup> Questa specifica modalità di esercitare il Magistero universale e ordinario, che non impone un vero atto collegiale, potrebbe apparire in contraddizione con il can. 337 §2.

<sup>22</sup> La dichiarazione di infallibilità, quale condizione di riconoscimento, era stata proposta nella redazione del *Codex*, ma fu abbandonata nella redazione finale: cf. *Communications* 9 (1977) 108.

I modi e le forme di consultazione possono essere decisi dal Papa, oppure potrebbero essere gli stessi Vescovi a presentargli un atto per la ratifica.

### 5. L'infalibilità nel credere dalla "comune adesione di tutti i fedeli"

Il can. 750 §2 può venirci in aiuto per risolvere il problema della riconoscibilità di una stessa dottrina di fede che i Vescovi insegnano ciascuno nella propria Chiesa convergendo in un'unica sentenza in comunione con loro e il successore di Pietro *tamquam definitive tenendam*. È chiaro che il can. 750 §2 abbia un diretto riferimento al can. 749 §2 nell'attribuire alla «comune adesione di tutti i fedeli, *sub ductu sacri magisterii*»<sup>23</sup>, il riconoscimento dell'infalibilità nel Magistero universale e ordinario.

L'universalità dei fedeli che hanno l'unzione dello Spirito Santo, aderendo al Magistero infallibile, godono dell'infalibilità nel credere<sup>24</sup>.

Nel proseguire l'analisi del tema, dalla lettura del can. 750 §1 rileviamo che, oltre al Magistero solenne e straordinario, anche il Magistero ordinario e universale può proporre come divinamente rivelate le verità di fede divina e cattolica, cioè quelle verità proposte infallibilmente come tali dalla Chiesa<sup>25</sup> sotto la duplice forma di Magistero straordinario e solenne, ordinario e universale. Senza questo requisito la verità contenuta nella Parola di Dio sarebbe solo di fede divina e non di fede divina e cattolica<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Il modo comune di adesione dei fedeli non è di valenza numerica, ma riflette l'unanimità morale circa la pratica della fede.

<sup>24</sup> Cf. *LG*, n. 12: «La totalità dei fedeli che hanno l'unzione dello Spirito Santo (cf. Gv. 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il soprannaturale senso della fede di tutto il popolo, "quando dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici" mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. E invero, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il Popolo di Dio sotto la guida del sacro magistero, al quale fedelmente conformandosi accoglie non la parola degli uomini, ma qual è in realtà la parola di Dio (cf. 1 Ts 2,13), aderisce indefettibilmente "alla fede una volta trasmessa ai Santi" (Giuda, 3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita»; THOMAS AQUINAS, *Summa Theologiae*, II-II, q. I, a. 9: «Ecclesia universalis non potest errare, quia spiritu sancto gubernatur, qui est spiritus veritatis, hoc enim promisit dominus discipulis, Ioan. XVI, dicens, *cum venerit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem*. Sed symbolum est auctoritate universalis Ecclesiae editum. Nihil ergo inconueniens in eo continetur».

<sup>25</sup> *DV*, n. 10: «L'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio è affidata al solo Magistero vivo della Chiesa, la cui autorità è esercitata in nome di Gesù Cristo»; cf. nota in calce al can. 750, in: *Codice di Diritto Canonico Commentato*, ed. italiana diretta da Juan Ignacio Arrieta, Coletti a S. Pietro: «Un doppio ordine di circostanze deve pertanto darsi perché una verità appartenga alla fede divina e cattolica: a) le verità così ricevute devono essere contenute nella parola di Dio scritta o nella Tradizione, devono, cioè, essere comprese nel deposito della fede affidato alla Chiesa; il Magistero della Chiesa le deve proporre alla fede dei fedeli come rivelate, ossia come contenute nella Scrittura o nella Tradizione.

<sup>26</sup> La verità è di fede divina e cattolica quando è contenuta nella rivelazione e pro-

Si tratta di verità che costituiscono l'oggetto primario della fede, contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata oralmente dagli Apostoli ai loro successori (*DV*, 7, 8) e che vengono proposte dalla Chiesa come divinamente rivelate. Tutto questo viene reso possibile perché anche il Magistero ordinario dei singoli Vescovi sparsi per il mondo opera sempre in comunione con il Magistero ordinario esercitato dal Romano Pontefice, Capo del Collegio dei Vescovi.

Tali verità che la Chiesa propone come divinamente rivelate, «contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa» (can. 750 §1), possono essere attestate come tali attraverso la dichiarazione del Magistero solenne, oppure dalla comune adesione dei fedeli al Magistero ordinario e universale, da esso guidati.

Il requisito della riconoscibilità di un insegnamento infallibile del Magistero ordinario e universale potrebbe essere soddisfatto da un intervento dichiarativo del Papa per mezzo di un documento che ne attesti l'esistenza del convergere di fatto tra lui e i membri del Collegio dei Vescovi su una dottrina da ritenersi definitivamente.

Questa dichiarazione è un atto facoltativo che rientra nell'attività discrezionale del Sommo Pontefice. In mancanza di questo intervento il can. 750 §1 specifica ulteriormente che l'assenso di fede attraverso la comune adesione dei fedeli rende manifesto il Magistero ordinario e universale per la loro capacità in queste condizioni di individuare e riconoscere gli insegnamenti infallibili che ricevono «sub ductu sacri magisterii»<sup>27</sup>.

## 6. Il Magistero definitivo nell'aggiornamento del can. 750 §2

Riguardo al can. 750 §2, è utile qui ricordare che la formulazione di questo secondo paragrafo è un'aggiunta successiva alla promulgazione del *Codex* 1983, introdotta con il m. p. *Ad tuendam fidem* del 5 maggio 1989 per completare il can. 750 in cui sono da credere per fede divina e cattolica tutte quelle cose contenute nella Parola di Dio scritta o traman-

---

posta come divinamente rivelata dal Magistero solenne della Chiesa o dal Magistero ordinario e universale nella forma di dogmi o articoli di fede.

<sup>27</sup> Can. 750 §1; *LG*, n. 12: «Il Popolo di Dio partecipa pure alla funzione profetica di Cristo quando gli rende una viva testimonianza [...]. La totalità dei fedeli che hanno ricevuto l'unzione dello Spirito Santo (cf. 1Gv. 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà che le è particolare mediante il senso soprannaturale della fede in tutto il popolo, quando “dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici” mostra l'universale suo consenso in materia di fede e di costumi. Infatti, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il Popolo di Dio sotto la guida del sacro magistero, al quale fedelmente si conforma, accoglie non la parola degli uomini, ma qual è in realtà, la parola di Dio (cf. 1Ts 2,13), aderisce indefettibilmente “alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi” (Giuda, 3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita».

data, cioè nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, proposte dal Magistero solenne oppure dal Magistero ordinario e universale.

La riformulazione del can. 750 §2 viene scritta e decisa nel m. p. *Ad tuendam fidem*<sup>28</sup> nel seguente modo: «Il can. 750 del Codice di Diritto Canonico d'ora in poi avrà due paragrafi, il primo dei quali consisterà del testo del canone vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché, nell'insieme, il can. 750 suonerà:

can. 750 §.1 [viene trascritto il testo come era stato promulgato nel *Codex* 1983];

can. 750 §2: «Si deve pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal Magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente».

La comprensione di questo canone trova la sua migliore spiegazione nella "Nota dottrinale" della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla professione di fede. «In questa Nota è spiegato il significato essenziale dei tre paragrafi e viene fatta chiarezza sulla classificazione teologica delle dottrine insegnate dal Magistero, sul modo in cui sono insegnate, sul tipo di assenso che è loro dovuto e la censura o pena canonica in cui incorrono coloro che le rinnegano o le rigettano. Una particolare attenzione

---

<sup>28</sup> IOANNES PAULUS PP. II, Litterae apostolicae motu proprio datae *Ad tuendam fidem* quibus normae quaedam inseruntur in Codice Iuris Canonici et in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium, 18 maii 1998: *AAS* 90 (1998) 457-461; *EV*, vol. 17, p. 508-875; «La Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicava in data 9 gennaio 1998 le nuove formule della *Professio fidei et Iusurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo*, in sostituzione della formula precedente del 1967 (*EV* 2/1771). Tali formule venivano approvate dal Romano Pontefice con apposito rescritto (*EV* 11/2494). Considerato che il nuovo CIC, che era già stato promulgato il 25 gennaio 1983, non conteneva nell'ambito del testo autentico in *AAS* la nuova formula della *Professio fidei* che, oltre al Simbolo niceno-costantinopolitano, enuncia tre categorie di verità, si poneva in evidenza il fatto che nel CIC, e successivamente nel CCEO, mancava la determinazione giuridica, disciplinare e penale della seconda categoria di verità. Di conseguenza, posta nella giusta evidenza la lacuna nella legislazione universale della Chiesa, attesa l'impellente necessità di prevenire e confutare opinioni di teologi insorgenti contro tale seconda categoria di verità, il Santo Padre ha inteso promulgare la lettera apostolica *Ad tuendam fidem*, con la quale si stabiliscono norme precise nella legislazione canonica in relazione alla seconda categoria di verità, espressa nel 2° comma della formula conclusiva della *Professio fidei*, mediante un'integrazione codiciale nei cann. 750 e 1371, n. 1 del CIC, nei cann. 598 e 1436 del CCEO» (nota di presentazione de *L'Osservatore Romano*, 30.6-1.7.1998). La "lettera apostolica data motu proprio *Ad tuendam fidem*, con la quale vengono inserite alcune norme nel CIC e nel CCEO", è stata resa pubblica il 30 giugno 1998, corredata da una "Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della *Professio fidei* firmata dalla CDF; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Professio fidei et iusurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo una cum Nota doctrinalis Inde ab ipsis primordiis adnexa*, 29 iunii 1998: *Origins*: 13.8. 1998, vol. 28, n. 10, p. 163-164 (lettera accompagnatoria); *AAS* 90 (1998) 542-551 (formule e nota dottrinale); in: *EV*, vol. 17, p. 848-875).

va data alla spiegazione del carattere vincolante delle dottrine contenute nella seconda categoria di verità»<sup>29</sup>.

La professione di fede, preceduta dal *Simbolo niceno-costantinopolitano*, ha tre proposizioni o commi che intendono esplicitare le verità della fede cattolica che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo che le «insegnerà tutta la verità» (Gv 16,13), nel corso dei secoli ha scrutato o dovrà scrutare più profondamente<sup>30</sup>.

Queste tre proposizioni o commi, «hanno lo scopo di meglio distinguere l'ordine delle verità a cui il credente aderisce»<sup>31</sup>.

Il primo comma della professione di fede<sup>32</sup> «ha il suo posto nella legge universale della Chiesa nei cann. 750 del CIC e 598 del CCEO»<sup>33</sup>.

Il primo comma della *Professio fidei* e il can. 750 §1 hanno per oggetto le verità da credere per fede divina essendo contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata, e per fede cattolica essendo proposte dalla Chiesa come infallibili sia con giudizio solenne o dal Romano Pontefice quando parla *ex cathedra*, o dal Collegio dei Vescovi radunato in concilio, oppure vengono infallibilmente proposte a credere dal Magistero ordinario e universale.

A titolo esemplificativo, «alle verità del *primo comma* [e del can. 750 §1] appartengono gli articoli di fede del Credo, i diversi dogmi cristologici e mariani; la dottrina dell'istituzione dei sacramenti da parte di Cristo e la loro efficacia quanto alla grazia; la dottrina della presenza reale e sostanziale di Cristo nell'eucaristia e la natura sacrificale della celebrazione eucaristica; la fondazione della Chiesa per volontà di Cristo; la dottrina sul primato e sull'infalibilità del Romano Pontefice; la dottrina sull'esistenza del peccato originale; la dottrina sull'immortalità dell'anima spirituale e sulla retribuzione immediata dopo la morte; l'assenza di errore nei testi sacri ispirati; la dottrina circa la grave immortalità dell'uccisione diretta e volontaria di un essere umano innocente»<sup>34</sup>.

Il secondo comma della *Professio fidei* e il can. 750 §2 hanno per oggetto «tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposti dal Magistero della Chiesa in modo definitivo, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede» (can. 750 §2), sebbene non siano state proposte dal Magistero della Chiesa come formalmente rivelate.

<sup>29</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Professio fidei et iusiurandum fidelitatis*, in: *EV*, vol. 17, p. 851.

<sup>30</sup> IOANNES PAULUS PP. II, m. p. *Ad tuendam fidem* quibus normae quaedam inseruntur in Codice Iuris Canonici..., *EV*, vol. 17, p. 511.

<sup>31</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Nota doctrinalis *Inde ab ipsis primordiis*, in: *EV*, vol. 17, p. 861.

<sup>32</sup> IOANNES PAULUS PP. II, m- p. *Ad tuendam fidem*, in *EV*, vol. 17, p. 511 (primo comma): «Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario o universale, propone a credere come divinamente rivelato».

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Nota doctrinalis *Inde ab ipsis primordiis*, in: *EV*, vol. 17, p. 869.

Queste verità pur non essendo formalmente rivelate rivestono un carattere differente per il loro rapportarsi alla rivelazione «esistono, infatti, verità che sono necessariamente connesse con la rivelazione in forza di un rapporto storico; mentre altre verità che evidenziano una connessione logica con la rivelazione la quale esprime una tappa nella maturazione della conoscenza, che la Chiesa è chiamata a compiere, della stessa rivelazione»<sup>35</sup>.

A titolo esemplificativo, «alle verità del secondo *comma* [e del can. 750 §2], con riferimento a quelle connesse con la rivelazione per *necessità logica*, si può considerare lo sviluppo della conoscenza della dottrina legata alla definizione dell'infalibilità del Romano Pontefice, prima della definizione dogmatica del Concilio Vaticano I. Il primato del successore di Pietro è stato sempre creduto come un dato rivelato, sebbene fino al Vaticano I fosse rimasta aperta la discussione se l'elaborazione concettuale sottesa ai termini di "giurisdizione" e "infalibilità" fosse da considerarsi parte intrinseca della rivelazione o soltanto conseguenza razionale. Comunque, anche se il suo carattere di verità divinamente rivelata fu definito nel Concilio Vaticano I, la dottrina sull'infalibilità e sul primato di giurisdizione del Romano Pontefice era riconosciuta come definitiva già nella fase precedente al Concilio. La storia mostra pertanto con chiarezza che quanto fu assunto nella coscienza della Chiesa era considerato fin dagli inizi una dottrina vera e, successivamente, ritenuto come definitivo, ma solo nel passo finale della definizione del Vaticano I fu accolto anche come verità divinamente rivelata.

Per quanto concerne il più recente insegnamento circa la dottrina sull'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini, si deve osservare un processo similare [...].

Si può anche richiamare la dottrina circa l'illiceità dell'eutanasia, insegnata nell'enciclica *Evangelium vitae*. Confermando che l'eutanasia è «una grave violazione della legge di Dio», il Papa dichiara che «tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla parola di Dio scritta, trasmessa dalla tradizione della Chiesa e insegnata dal magistero ordinario e universale»<sup>36</sup>. Potrebbe sembrare che nella dottrina sull'eutanasia vi sia un elemento puramente razionale, dato che la scrittura non sembra conoscerne il concetto. D'altra parte emerge in questo caso l'interrelazione tra l'ordine della fede e quello della ragione: la Scrittura, infatti, esclude con chiarezza ogni forma di autodisposizione dell'esistenza umana che è invece supposta nella prassi e nella teoria dell'eutanasia.

Altri esempi di dottrine morali insegnate come definitive dal Magistero ordinario e universale della Chiesa sono: l'insegnamento sull'illeicità della fornicazione<sup>37</sup> e della prostituzione<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Nota doctrinalis *Inde ab ipsis primordiis*, in: *EV*, vol. 17, p. 865.

<sup>36</sup> IOANNES PAULUS PP. II, Litt. enc. *Evangelium vitae* de vitae humanae inviolabili bono, 25 martii 1995, in: *EV*, vol. 14, n. 65, p. 1355.

<sup>37</sup> Cf. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, Città del Vaticano, 1997, n. 2353.

<sup>38</sup> Cf. *Ibid.* n. 2355.

Con riferimento alle verità connesse con la rivelazione per *necessità storica*, che sono da tenersi in modo definitivo, ma che non potranno essere dichiarate come divinamente rivelate, si possono indicare come esempi la legittimità dell'elezione del Sommo Pontefice o la celebrazione di un concilio ecumenico, le canonizzazioni dei santi (*fatti dogmatici*); la dichiarazione di Leone XIII nella lettera apostolica *Apostolicae curae*<sup>39</sup> sull'invalidità delle ordinazioni anglicane»<sup>40</sup>.

Il terzo comma della professione di fede «ha il suo posto nella legge universale della Chiesa nei cann. 752<sup>41</sup> del CIC e 599 del CCEO»<sup>42</sup>.

A questo terzo comma e al can. 752 appartengono «tutti quegli insegnamenti in materia di fede o morale presentati come veri o almeno come sicuri, anche se non sono stati definiti con giudizio solenne né proposti come definitivi dal magistero ordinario e universale. Tali insegnamenti di tipo dottrinale del Magistero non infallibile sono comunque espressione autentica del Magistero ordinario del Romano Pontefice o del Collegio dei Vescovi e richiedono, pertanto, l'ossequio religioso della volontà e dell'intelletto. Sono proposti per raggiungere un'intelligenza più profonda della rivelazione, ovvero per richiamare la conformità di un insegnamento con le verità di fede, oppure infine per mettere in guardia contro concezioni incompatibili con queste stesse verità o contro opinioni pericolose che possono portare all'errore»<sup>43</sup>.

La proposizione contraria a tali dottrine può essere qualificata rispettivamente come erronea, oppure, nel caso degli insegnamenti di ordine prudenziale, come temeraria o pericolosa e quindi *non può essere insegnata in modo sicuro*»<sup>44</sup>.

A titolo esemplificativo, alle dottrine appartenenti al terzo comma e al can. 752 si possono indicare in generale «gli insegnamenti proposti dal magistero autentico ordinario in modo non definitivo, che richiedono un grado di adesione differenziato, secondo la mente e la volontà manifestata, la quale si palesa specialmente sia dalla natura dei documenti, sia dal fre-

<sup>39</sup> H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, ed. bilingue, EDB, Bologna, 1995, nn. 3315-3319.

<sup>40</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Nota doctrinalis Inde ab ipsis primordiis*, in: *EV*, vol. 17, p. 869-873.

<sup>41</sup> CIC, can. 752: «Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda».

<sup>42</sup> IOANNES PAULUS PP. II, m. p. *Ad tuendam fidem*, in: *EV*, vol. 17, p. 511 (primo comma): «Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario o universale, propone a credere come divinamente rivelato».

<sup>43</sup> Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Donum veritatis*, in: *EV*, vol. 12, nn. 274-276, p. 211-213.

<sup>44</sup> *Ibid.*, *Nota doctrinalis Inde ab ipsis primordiis*, in: *EV*, vol. 17, n. 1146, p. 867-869.

quente riproporre la stessa dottrina, sia dal tenore della espressione verbale»<sup>45</sup>.

## 7. Aderire al Magistero infallibile con “religioso ossequio dell’animo”

Il can. 753 nel suo oggetto è in linea con il can. 752 perché riguarda ancora l’insegnamento dottrinale del Magistero, ma si diversifica per quanto riguarda il soggetto considerato non più come Collegio episcopale, ma semplicemente nella persona dei Vescovi presi singolarmente oppure riuniti in Concili particolari o in Conferenze episcopali<sup>46</sup>, sempre che siano in comunione con il Capo del Collegio dei Vescovi e i suoi membri<sup>47</sup>.

Nel caso contemplato dal can. 753 l’insegnamento dei Vescovi non è definitivo né infallibile, ma richiede che i fedeli aderiscano «con religioso ossequio dell’animo»<sup>48</sup>. Questo assenso da parte dei fedeli è simile a quello richiesto dal can. 752 nell’esercizio del Magistero non infallibile del Sommo Pontefice o del Collegio dei Vescovi in cui è richiesto l’ossequio dell’intelletto e della volontà, mentre è completamente diverso da quello previsto dal can. 750 dove si richiede l’assenso di fede divina e cattolica.

L’adesione «con religioso ossequio dell’animo» si fonda sulla certezza che i Vescovi, anche quando non operano come Collegio, ma sono

<sup>45</sup> *Ibid.*, Nota doctrinalis *Inde ab ipsis primordiis*, in: *EV*, vol. 17, n. 1153, p. 873.

<sup>46</sup> Cf. IOANNES PAULUS II, Litterae apostolicae motu proprio datae *Apostolos suos* de theologia et iuridica natura Conferentiarum Episcoporum, 21 maii 1998, in: *EV*, vol. 17, n. 847, p. 553: «Art. 1. - Perché le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in riferimento al n. 22 delle presenti Lettere costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all’unanimità dai membri Vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica. Art. 2 - Nessun organismo della Conferenza Episcopale, tranne la riunione plenaria, ha il potere di porre atti di magistero autentico. Né la Conferenza Episcopale può concedere tale potere alle Commissioni o ad altri organismi costituiti al suo interno».

<sup>47</sup> Cf. *LG*, n. 25: «I Vescovi quando insegnano in comunione col Romano Pontefice, devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro Vescovo dato a nome di Cristo in cosa di fede e morale, e aderirvi con religioso rispetto. Ma questo religioso rispetto di volontà e intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al Magistero autentico del Romano Pontefice, anche quando non parla *ex cathedra*, così che il suo supremo Magistero sia con riverenza accettato, e con sincerità si aderisca alle sentenze da lui date, secondo la mente e la volontà da lui manifestata, la quale si palesa specialmente sia dalla natura dei documenti, sia dal frequente riproporre la stessa dottrina, sia dal tenore della espressione verbale».

<sup>48</sup> Cf. *LG*, n. 37: «I laici, come tutti i fedeli, con cristiana obbedienza prontamente abbraccino ciò che i Pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono come maestri e rettori nella Chiesa [...]. D’altra parte i Pastori riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio [...]. Da questi familiari rapporti tra i laici e i Pastori si devono attendere molti vantaggi per la Chiesa [...]. E questi (i Pastori), aiutati dall’esperienza dei laici, possono giudicare con più chiarezza e opportunità sia in cose spirituali che temporali».

ugualmente in comunione con esso e con il Papa, «sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura» (can. 753), pur non godendo della prerogativa dell'infallibilità<sup>49</sup>.

I singoli Vescovi sono autentici dottori e maestri di fede nei confronti dei fedeli affidati alle loro cure, anche quando sono riuniti in concili particolari o in conferenze episcopali. L'autenticità del loro magistero conferisce la presunzione di genuinità dell'insegnamento che ammette la possibilità per lo stesso Vescovo di riscontrare il contrario, anche con il contributo di fedeli competenti. Ogni fedele è tenuto a collaborare con il proprio Vescovo secondo scienza e competenza, fermo restando «la cristiana obbedienza in ciò che dichiarano come maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa» (can. 212 §1).

### **8. La tutela del Magistero autentico attraverso l'obbligo di osservanza di costituzioni e decreti**

A differenza dei cann. 752 e 753 in cui il «religioso ossequio» ha per oggetto un insegnamento dottrinale del Magistero, il can. 754 ha per oggetto un'emanazione della potestà di governo dei sacri Pastori<sup>50</sup>, doveri di indole direttamente disciplinare che obbligano all'osservanza dell'insegnamento autentico del magistero per mezzo di costituzioni o decreti «per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erronee» (can. 754).

In questa fattispecie rientrano in modo particolare i decreti dottrinali o di natura esecutiva, soprattutto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche di altri Dicasteri della Santa Sede, per illuminare i fedeli nel prestare la loro adesione di fede<sup>51</sup>.

A differenza degli altri Dicasteri della Santa Sede, gli atti magisteriali già approvati dal Romano Pontefice che la Congregazione per la Dot-

<sup>49</sup> Il Magistero dei singoli Vescovi è delineato e riassunto dal can. 386: «Il Vescovo diocesano è tenuto a proporre e a spiegare ai fedeli le verità di fede che si devono credere e applicare ai costumi, predicando personalmente con frequenza; abbia anche cura che si osservino fedelmente le disposizioni dei canoni che riguardano il ministero della parola, soprattutto l'omelia e la formazione catechetica, in modo che venga offerta a tutti la dottrina cristiana».

<sup>50</sup> In questo ambito di competenze, oltre al Romano Pontefice, al Collegio dei Vescovi, ai Concili particolari e ai singoli Vescovi, in quanto dotati di potestà legislativa, rientrano anche gli Organismi della Santa Sede, le Conferenze episcopali e tutti gli Ordinari in quanto dotati di potestà esecutiva.

<sup>51</sup> I Dicasteri della Curia Romana, non avendo potestà legislativa, non possono emanare leggi o decreti generali che hanno forza di legge. Nell'ambito delle proprie competenze i Dicasteri possono emanare decisioni e decreti con forza vincolante solo per destinatari particolari. Gli atti della Curia Romana appartengono all'autorità che li emana, benché il Dicastero agisca in nome e per conto del Papa, a meno che non siano stati approvati in forma specifica dal Romano Pontefice (cf. *Pastor Bonus*, art. 18). La Congregazione per la Dottrina della Fede pur non essendo un soggetto del Magistero, a certe condizioni esercita un potere magisteriale per il suo rapporto con il Romano Pontefice quando emana atti magisteriali da lui già approvati.

trina della Fede emana in forza della sua partecipazione al magistero autentico del Papa, sono da considerarsi atti magisteriali pontifici, non infallibili, ma tali da richiedere «un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà» (can. 752) rientrando nel suo magistero ordinario.

Quando la Congregazione per la Dottrina della Fede emana decreti dottrinali non associati al magistero pontificio oppure di natura esecutiva, è richiesta dai fedeli solo «l'obbligo dell'osservanza» (can. 754). Ciò vale sempre, come si è detto prima, per gli atti emanati dalla Curia Romana in quanto sono espressione della *potestas regiminis*, ma non della *potestas magisterii*<sup>52</sup>.

### 9. Assenso di “fides credenda” e di “fides tenenda” alle verità proposte dalla Chiesa

Abbiamo finora preso in considerazione due tipologie di verità, quelle verità formalmente rivelate e quelle necessarie a custodire ed esporre fedelmente il deposito della fede essendo connesse alla Rivelazione per logica conseguenza o per ragioni storiche.

Entrambe le tipologie condividono la medesima fonte carismatica, riconducibile al Magistero solenne o al Magistero Ordinario e universale, che autentica l'infallibilità e la definitività dell'insegnamento oltre a definire la natura dell'assenso richiesto.

Le verità da *credere* per fede divina e cattolica sono quelle rivelate, cioè contenute nella parola di Dio scritta o tramandata. Il Magistero solenne e il Magistero ordinario e universale le propongono come divinamente rivelate da chiederne un assenso di «fede divina e cattolica» (can. 750 §1), fondato sulla fede nell'autorità della parola di Dio, utilizzando in questo caso specifico il verbo “credere” nella locuzione «fide divina et catholica ea omnia credenda sunt» (can. 750 §1).

In questo senso, abbiamo le verità dogmatiche che il Magistero, nel duplice modo di esercizio, definisce «in una forma che obbliga il popolo cristiano a un'irrevocabile adesione di fede, propone verità contenute nella Rivelazione divina, oppure verità che a quelle sono necessariamente collegate»<sup>53</sup>.

La sottomissione di fede è richiesta dal can. 750 §1 avendo per oggetto una verità formalmente rivelata da “credere”.

Riguardo alle verità insegnate in modo infallibile e definitivo, ma solo connesse alla Rivelazione, il can. 750 §2 usa il verbo “retinere”. Il can. 750 §2 specifica la natura dell'adesione «firmiter etiam amplectanda

<sup>52</sup> Soggetti del Magistero autentico, in quanto autentici dottori e maestri della fede, sono il Romano Pontefice, il Collegio dei Vescovi in comunione tra loro e con il Papa, e anche i Vescovi, sia singolarmente che riuniti nelle conferenze episcopali o nei concili particolari. Tutti lo sono, indipendentemente dall'infalibilità, solennità od ordinarietà.

<sup>53</sup> CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, Città del Vaticano, 1997, n. 88.

ac retinenda», cioè non si tratta di un *obsequium fidei* in senso stretto, ma comunque un'accettazione ferma alle proposizioni della dottrina della Chiesa cattolica, come per il Magistero infallibile e proposto definitivamente.

L'assenso alle verità proposte dalla Chiesa come divinamente rivelate è di *fides credenda*, teologale, divina e cattolica; un assenso fondato sulla fede nell'autorità della Parola di Dio.

L'assenso alle verità necessarie per custodire santamente ed esporre fedelmente il deposito della fede, in quanto verità connesse necessariamente alla Rivelazione, ma non proposte come formalmente rivelate, è un assenso di *fides tenenda* la cui certezza trova fondamento nella fede per l'assistenza dello Spirito Santo al Magistero della Chiesa e nell'insegnamento della dottrina cattolica sull'infallibilità del Magistero.

*Fides credenda* e *fides tenenda*, riguardando verità insegnate infallibilmente, sono quindi accomunate anche dal carattere della definitività dell'assenso.

## 10. "Obsequium praestandum" alla presunzione di verità del Magistero

Gli insegnamenti del Magistero ordinario autentico, ma non infallibile, contemplati dal can. 752 presentano dottrine come vere o sicure, ma senza il carattere della definitività.

A differenza del can. 750, l'inizio del can. 752 mette in evidenza che l'insegnamento del Magistero autentico dei Sacri Pastori, in questo caso, non richiede «proprio un assenso di fede», ma un *religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum* (can. 752), perché si tratta di un insegnamento dottrinale, ma non di fede. La manifestazione esteriore del religioso ossequio dell'intelletto e della volontà scaturisce dall'assenso interno che lo distingue dall'obbedienza disciplinare.

Questo insegnamento non offre al fedele la certezza assoluta della verità, ma la presume in forza della particolare assistenza dello Spirito Santo di cui gode sempre il Magistero del Romano Pontefice e dei Vescovi, sia collegialmente che individualmente, quando insegnano come «autentici dottori e maestri della fede»; «la presunzione che l'Autorità sta nella verità cederà soltanto di fronte a evidenti prove contrarie. Non esclude perciò la libertà della ricerca teologica, condotta nel rispettoso ossequio al magistero (cann. 218, 236) e nella obbedienza alle sue direttive ai suoi interventi dottrinali o disciplinari»<sup>54</sup>.

Tali insegnamenti «sono proposti per raggiungere un'intelligenza più profonda della Rivelazione, ovvero per richiamare la conformità di un insegnamento con le verità di fede, oppure, infine, per mettere in guardia

<sup>54</sup> A. G. URRU, *La funzione di insegnare della Chiesa*, Vivere in/Roma, 1988, p. 34.

contro concezioni incompatibili con queste stesse verità o contro opinioni pericolose che possono portare all'errore»<sup>55</sup>.

L'insegnamento previsto dal can. 752 non gode del carisma dell'infallibilità, ma riguarda il Magistero autentico del Sommo Pontefice e del Collegio dei Vescovi.

La differenza di questo tipo d'insegnamento, rispetto alle fattispecie del can. 750, sta nell'intenzione di non proclamarlo con atto definitivo. In questo senso appartengo a questa tipologia anche molti documenti del Concilio Vaticano II.

### 11. Insegnamenti “definitivi” e atti “definitori” di definizione

L'insegnamento del Magistero autentico infallibile gode del carattere definitivo sia nella forma solenne del Magistero straordinario che nel Magistero ordinario universale senza un atto definitorio.

Occorre anche distinguere e precisare la differenza tra Magistero solenne e forma solenne del giudizio con cui si esprime.

Il Collegio dei Vescovi esplica il suo insegnamento non solo nel Magistero solenne, supremo e straordinario, come nel caso del concilio ecumenico. Esso esplica il suo insegnamento infallibile anche fuori di questa forma solenne nel Magistero ordinario universale.

In questo secondo caso, mentre l'evidenza del tipo di definizione che si ha nel concilio ecumenico è assicurata dalla forma solenne, le definizioni che vengono espresse dal Magistero ordinario universale devono concretizzarsi in una forma evidente.

Bisogna ancora precisare il duplice significato del termine “definitivo” che si applica, ma con diverso senso, sia a un insegnamento o a una verità per se stessi definitivi che appartengono al patrimonio del *depositum fidei* sia all'atto di definizione del Magistero ordinario universale.

È interessante far rilevare come sia proprio la Nota dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede, *Inde ab ipsis*, a mettere in evidenza questa distinzione nella versione italiana del testo latino traducendo il termine “definitivus” in alcuni casi con “definitivo” in altri con “definitorio”<sup>56</sup>, cioè distinguendo rispettivamente tra insegnamento infallibile di una dottrina *definitiva* e l'atto *definitorio* con cui essa viene definita.

<sup>55</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI Nota doctrinalis *Inde ab ipsis primordiis*, in: *EV*, vol. 17, n. 1146, p. 867.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Nota doctrinalis *Inde ab ipsis*, in *EV*, vol. 17, n. 1145: «Il magistero della Chiesa, comunque, insegna una dottrina *da credere come definitivamente rivelata* (1° comma) o *da ritenere in maniera definitiva* (2° comma), con un atto definitorio oppure non definitorio. Nel caso di un *atto definitorio*, viene definita solennemente una verità con un pronunciamento “*ex cathedra*” da parte del Romano Pontefice o con l'intervento di un concilio ecumenico. Nel caso di un *atto non definitorio*, viene insegnata *infallibilmente* una dottrina dal Magistero ordinario e universale dei Vescovi sparsi per il mondo in comunione con il successore di Pietro. *Tale dottrina può essere confermata o riaffermata dal Romano Pontefice, anche senza ricorrere a una definizione solenne*, dichiarando

L'insegnamento *ex cathedra* del Romano Pontefice o quello del Collegio dei Vescovi nel Concilio Ecumenico, con un atto definitorio definiscono solennemente una verità o una dottrina definitiva.

Il Magistero ordinario universale dei Vescovi sparsi nel mondo<sup>57</sup>, in comunione con il Romano Pontefice, insegna infallibilmente una verità definitiva divinamente rivelata o una verità della dottrina cattolica con un atto non definitorio, cioè ordinario senza un giudizio emesso nella forma solenne<sup>58</sup>.

Anche senza ricorrere a una definizione solenne attraverso un atto definitorio, il Romano Pontefice può dichiarare o confermare, semplicemente con un'attestazione formale o dichiarativa, la dottrina del Magistero ordinario universale essendo, già posseduta e infallibilmente trasmessa dalla Chiesa.

In conclusione, la Nota dottrinale vuole dire che un insegnamento infallibile del Magistero su una dottrina definitiva può avvenire anche con un atto ordinario e non solenne. L'atto definitorio è l'atto solenne con cui una dottrina di per sé definitiva viene proclamata.

Nel primo caso, le dottrine del Magistero solenne, *de fide credenda*, sono presentate con il verbo "definiuntur"; mentre nell'altro caso, le dottrine con cui si esprime il Magistero ordinario universale, *de fide tenenda*, sono "infallibiter proponiuntur"<sup>59</sup>.

Quindi, ci sono dottrine non definite formalmente, ma ugualmente insegnate infallibilmente, o perché formalmente rivelate e da credere con fede divina e cattolica, oppure come dottrine connesse con la Rivelazione e da ritenere fermamente.

esplicitamente che essa appartiene all'insegnamento del Magistero ordinario e universale come verità divinamente rivelata (1° comma) o come verità della dottrina cattolica (2° comma). Di conseguenza, quando su una dottrina non esiste un giudizio nella forma solenne di una definizione, ma questa dottrina, appartenente al patrimonio del *deposito della fede*, è insegnata dal Magistero ordinario e universale, che include necessariamente quello del Papa, essa allora è da intendersi come proposta infallibilmente. La *dichiarazione di conferma* o *riaffermazione* da parte del Romano Pontefice in questo caso non è un nuovo atto di dogmatizzazione, ma l'attestazione formale di una verità già posseduta e infallibilmente trasmessa dalla Chiesa».

<sup>57</sup> Questa forma di insegnamento del Magistero ordinario e universale si riferisce anche a quello del Romano Pontefice.

<sup>58</sup> Cf. *Ibid.*, Nota doctrinalis *Inde ab ipsis primordiis*, nota 17, in: *EV*, vol. 17, n. 1145: «Si consideri che l'insegnamento infallibile del Magistero ordinario e universale non viene proposto con una dichiarazione esplicita di una dottrina da credersi o da tenersi definitivamente, ma anche è espresso mediante una dottrina implicitamente contenuta in una prassi di fede della Chiesa, derivata dalla Rivelazione o comunque necessaria per la salvezza eterna, e testimoniata dalla tradizione ininterrotta; tale insegnamento infallibile risulta oggettivamente proposto dall'intero corpo episcopale, inteso in senso diacronico, e non solo necessariamente sincronico. Inoltre, l'intenzione del Magistero ordinario e universale di proporre una dottrina come definitiva non è generalmente legata a formulazioni tecniche di particolare solennità; è sufficiente che ciò sia chiaro dal tenore delle parole adoperate e dai loro contesti».

<sup>59</sup> Solo le verità appartenenti alla divina Rivelazione, formalmente rivelate e definite esplicitamente sono da ritenere come veri e propri dogmi di fede.

Il Romano Pontefice può intervenire con un atto proprio del suo Magistero ordinario, che non corrisponde a un nuovo atto di dogmatizzazione, per esplicitare l'infallibilità di una dottrina appartenente al Magistero ordinario e universale della Chiesa, già posseduta e trasmessa infallibilmente.

## 12. Vari gradi di insegnamento del Magistero della Chiesa

I Pastori della Chiesa godono del carisma dell'infalibilità che esercitano con diverse modalità, con la proclamazione definitiva di una dottrina contenuta nella Rivelazione da parte del Magistero solenne del Romano Pontefice, quando si pronuncia *ex cathedra* (can. 749 §1), o del concilio ecumenico, oppure con la proclamazione da parte del Magistero ordinario e universale (can. 749 §2).

Anche le verità contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata, di fede divina, e inoltre di fede cattolica quando sono proposte infallibilmente come tali dalla Chiesa, appartengono al Magistero solenne e al Magistero ordinario universale (can. 750 §1).

Vi sono poi verità che, pur non essendo contenute direttamente nella Rivelazione sono a essa direttamente connesse sia per ragioni storiche che per logica conseguenza da conseguire la loro definitività dalla stessa Rivelazione<sup>60</sup> (can. 750 §2).

Vi sono anche dottrine che sia il Sommo Pontefice che il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede o i costumi senza l'intenzione di proclamarle con un atto definitivo, ma per aiutare i fedeli a una conoscenza più profonda della Rivelazione e a riconoscere l'autenticità dell'insegnamento di una dottrina rispetto alla verità di fede (can. 752).

L'insegnamento del Magistero autentico, ma privo del requisito dell'infalibilità in materia di fede o di morale, è dato anche dai singoli Ve-

---

<sup>60</sup> Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Donum veritatis*, in: *EV*, vol. 12, n. 16, p. 203: «Il compito di custodire santamente e di esporre fedelmente il deposito della divina Rivelazione implica, di sua natura [*suapte natura*], che il Magistero possa proporre "in modo definitivo" (cf. *Professio fidei et iusiurandum fidelitatis*: «omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur», in *EV* 11/1192) enunciati che, anche se non sono contenuti nelle verità di fede, sono a esse tuttavia intimamente connessi, così che il carattere definitivo di tali affermazioni deriva, in ultima analisi, dalla Rivelazione stessa (cf. *LG*, n. 25, in: *EV* 1/347; *Professio fidei et iusiurandum fidelitatis*, in: *EV* 11/1192)»; Cf. IOANNES PAULUS PP. II, m. p. *Ad tuendam fidem*, in: *EV*, vol. 17/804 (secondo comma): «Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. [...] E di massima importanza questo comma della Professione di fede, dal momento che indica le verità necessariamente connesse con la divina Rivelazione. Queste verità che nell'esplorazione della dottrina cattolica esprimono una particolare ispirazione dello Spirito di Dio per la comprensione più profonda della Chiesa di una qualche verità che riguarda la fede o i costumi, sono connesse sia per ragioni storiche sia come logica conseguenza».

scovi come tali, o riuniti in Conferenze episcopali o nei concili particolari, in comunione tra loro e con il Sommo Pontefice (can. 753).

Con le costituzioni e i decreti l'autorità competente non insegna una dottrina di fede o di morale, ma spiega verità già conosciute oppure proscrive o chiarisce verità erranee (can. 754). Tali decreti e costituzioni sono un'esplicazione della *potestas regiminis* nell'esercizio della funzione *docendi*. I soggetti che costituiscono la "legittima autorità della Chiesa", oltre al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi, sono gli Organismi della Santa Sede per la Chiesa universale, le conferenze episcopali per le Chiese nazionali e regionali, i sinodi e ciascun Vescovo per il proprio ambito di competenza.

Il can. 750 §1 definisce verità da credere, *credenda*, «tutte quelle cose [...] proposte come divinamente rivelate», cioè tutte quelle cose «contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa».

Il can. 750 §2 definisce verità da accogliere e ritenere fermamente, *firmiter amplectenda ac retinenda*, in sostituzione di *credenda*, «tutte e singole le cose proposte definitivamente dal Magistero della Chiesa circa la dottrina della fede e dei costumi, cioè quelle cose che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede».

Con i due termini "credenda" e "retinenda" vengono indicati i due oggetti del Magistero infallibile, rispettivamente come verità attinenti direttamente al *depositum fidei*, e verità "proposte" dal Magistero della Chiesa per custodire ed esporre le verità rivelate. Nel primo caso le verità rivelate sono da credere per fede divina e cattolica «fide divina ac catholica credenda sunt» (can. 750 §1). Nel secondo caso, le dottrine definitive e infallibili, connesse alla Rivelazione, ma non rivelate, non richiedono l'assenso di fede, ma una ferma accettazione, «firmiter amplectenda ac retinenda» (can. 750 §2).

Al contrario, il can. 749 non impiega la distinzione tra verità *credenda* e verità *retinenda* per evidenziare che il Magistero solenne e il Magistero ordinario e universale esercitano il carisma dell'infalibilità sia nei pronunciamenti relativi alle verità rivelate, ma anche alle verità proposte in modo definitivo e infallibile per custodire ed esporre le verità rivelate; sia in relazione all'oggetto primario della Rivelazione, cioè quanto è formalmente contenuto nel *depositum fidei*, che all'oggetto secondario, non formalmente rivelato, ma necessariamente connesso con la Rivelazione.

In tal senso, il Romano Pontefice proclama una dottrina da tenersi con atto definitivo, «doctrinam tenendam definitivo actu» (can. 749 §1); il Collegio dei Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico dichiara una dottrina sulla fede o sui costumi da tenersi definitivamente «doctrinam definitive tenendam» (can. 749 §2); i Vescovi dispersi nel mondo in comunione tra loro e con il successore di Pietro convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva, «sententiam definitive tenendam» (can. 749 §2).

### 13. Il comune assenso di fede del popolo di Dio

Il can. 750 definisce l'assenso come risposta dei fedeli alle verità enunciate al can. 749. Pertanto, gli atti del Magistero che definiscono la fede divina e cattolica indicati al can. 749 richiedono secondo il can. 750 §1 un assenso di fede divina e cattolica. L'adesione per fede corrisponde a un atto di obbedienza alle verità che appartengono al deposito della fede e che il Magistero solenne oppure ordinario e universale propone definitivamente e infallibilmente in modo pieno e senza gradualità di certezza.

Inoltre, il can. 750 §1 presenta anche il comune assenso di fede da parte dell'universalità del Popolo di Dio in materia di fede e di costumi quale espressione dell'infallibilità di cui gode nel credere, sotto la guida del sacro Magistero, per l'unzione dello Spirito Santo<sup>61</sup>.

La comune adesione dei fedeli alle dottrine del Magistero sono la manifestazione e la conferma dell'infallibilità di cui godono *nel credere* per l'azione dello Spirito che li assiste, ma anche un'ulteriore manifestazione e conferma dell'infallibilità del Magistero *nell'insegnare* autenticamente. Questo si verifica quando il Collegio dei Vescovi dispersi per il mondo convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente, insieme con il Romano Pontefice, una verità che riguarda la fede o i costumi (can. 749 §2). Infatti, in questi casi potrebbe accadere che la riconoscibilità dell'infallibilità non sia desumibile da un atto collegiale del Magistero ordinario dei Vescovi né dal Magistero ordinario del Romano Pontefice con un atto dichiarativo, ma dalla comune adesione dei fedeli «che tengono l'unzione dello Spirito Santo (cf. 1Gv. 2,20 e 27) non può sbagliarsi nel credere [...] dai Vescovi fino all'ultimo dei fedeli laici»<sup>62</sup>.

Per un'ulteriore specificazione, il Sacro Magistero guida la comune adesione dei fedeli nella manifestazione dell'infallibilità di una dottrina (can. 750 §1) con decreti, costituzioni, documenti di natura dottrinale legislativa, esecutiva, pastorale.

Per quanto riguarda l'oggetto della comune adesione dei fedeli, si può pensare alle dottrine che il Magistero autentico enuncia sulla fede e sui costumi anche se non intende proclamarle con un atto definitivo (can. 752); oppure al Magistero autentico dei Vescovi, sia singolarmente che riuniti in Conferenze Episcopali o in concili particolari, ma sempre in comunione con il Capo del Collegio e con i Membri (can. 753).

Oltre che con l'insegnamento dottrinale, il Magistero è guida dei fedeli anche attraverso l'esercizio della *potestas regiminis* con costituzioni e decreti proposti per esporre una dottrina o per proscrivere opinioni erronee (can. 754).

<sup>61</sup> Cf. *LG*, n. 12.

<sup>62</sup> *LG*, n. 12.

#### 14. Diversi gradi di adesione all'insegnamento del Magistero

I cann. 750-754 evidenziano nel loro *incipit* i diversi gradi di adesione all'insegnamento del Magistero.

- *Sono tutte da credere* «omnia credenda sunt» (can. 750) le verità di fede divina rivelate, quelle cioè contenute semplicemente nella Parola di Dio scritta o tramandata affidata alla Chiesa come *depositum fidei*, e le verità di fede divina e cattolica quando la Chiesa le propone infallibilmente come tali, attraverso il Magistero solenne o il Magistero ordinario universale (can. 749 §§1 e 2). La fede teologale è l'adesione richiesta da una dottrina contenuta nella Rivelazione e dichiarata infallibilmente. Rientrano in questo caso anche i documenti del Magistero ordinario del Sommo Pontefice per dichiarare formalmente una dottrina insegnata dal Magistero ordinario universale del Collegio dei Vescovi, anche se non nella forma di una definizione solenne.

L'oggetto delle verità di fede divina e cattolica che *omnia credenda sunt* (can. 750 §1), appartenenti al Magistero infallibile, le ritroviamo enunciate al can. 749 §§1 e 2:

sono da «tenersi» le dottrine di fede e di morale proclamate dal Romano Pontefice «con atto definitivo» (can. 749 §1).

Sono da «tenersi definitivamente» le dottrine di fede e di morale dichiarate per tutta la Chiesa dal Collegio dei Vescovi radunati nel Concilio ecumenico (can. 749 §2).

È da «tenersi come definitiva» una sentenza che racchiude una dottrina di fede o di morale insegnate dal Magistero ordinario e universale (can. 749 §2).

- *Si devono pure fermamente accogliere e ritenere* «firmiter etiam amplectenda ac retinenda» è l'*incipit* del can. 750 §2. Come si può facilmente notare in questo caso non è richiesto un assenso di fede come nel precedente paragrafo per le verità di fede divina e cattolica. Infatti, l'oggetto del can. 750 §2 riguarda una dottrina proposta dal Magistero autentico in modo definitivo, non divinamente rivelata, ma strettamente e intimamente connessa con la Rivelazione.

- *Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà* «non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium» (can. 752). Solo con un religioso ossequio, ma non con un assenso di fede, devono essere accolte le dottrine che il Magistero ordinario e autentico insegna per aiutare ad approfondire la conoscenza della Rivelazione o la conformità di una dottrina alle verità di fede. Si tratta di un insegnamento non definitivo e riformabile per questo, anche se non si richiede un assenso di fede che comporterebbe un'obbedienza con rilevanza esteriore e disciplinare, si richiede comunque un atteggiamento di «venerazione» che implica le coordinate psicologiche dell'intelletto e delle volontà nella certezza dell'autenticità con cui i Sacri Pastori insegnano con la particolare assistenza dello Spirito Santo<sup>63</sup>.

<sup>63</sup> Cf. *LG*, n. 25.

- *Sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo* «religioso animi obsequio adhaerere tenentur» (can. 753). L'adesione dei fedeli al proprio Vescovo quando insegna come dottore e autentico maestro della fede richiede un atteggiamento di ossequio religioso «dell'animo» anziché «dell'intelletto e della volontà» come al can. 752. La differenza è facilmente comprensibile perché il vincolo che unisce l'ossequio del fedele all'insegnamento del singolo Vescovo è più flebile per il minor grado di certezza di verità che reca in sé.

La stessa qualifica di Magistero autentico, non infallibile, al quale devono «aderire con religioso ossequio dell'animo» (can. 753) i fedeli che sono soggetti a esso, si applica alle dichiarazioni dottrinali del Magistero delle Conferenze Episcopali approvati all'unanimità dai membri Vescovi, oppure nella riunione plenaria approvati con voto deliberativo almeno con una maggioranza qualificata dei presuli che appartengono alla Conferenza a norma del can. 455, cui segue la *recognitio* della Sede Apostolica<sup>64</sup>.

- *Obbligo di osservare le costituzioni e i decreti* «obligatione tenentur servandi constitutiones et decreta» (can. 754). Si tratta di un dovere di indole disciplinare che deriva dall'esercizio della *potestas regiminis* della legittima autorità della Chiesa<sup>65</sup>, a servizio dell'insegnamento dottrinale in modo particolare il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi per condannare opinioni erranee, oppure ricordare o spiegare delle verità di per sé già chiare.

## 15. L'ordinamento giuridico a tutela della fede

Il deposito della fede fu affidato da Cristo alla sua Chiesa «affinché con l'assistenza dello Spirito Santo custodisse santamente, scrutasse più intimamente ed annunziasse fedelmente la verità rivelata» (can. 748).

Il compito che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore è di natura divina. Al dovere della Chiesa di conservare l'integrità del patrimonio divino corrisponde il diritto di ogni fedele di ricevere la parola autentica. Tutti gli uomini, ma in particolare i fedeli per quanto riguarda l'appartenenza alla Chiesa Cattolica, conosciuta la verità nelle cose che riguardano Dio «sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla» (can. 748 §1).

Al diritto di possedere la Parola di Dio corrisponde il dovere di ogni fedele di conservarla e tutelarla secondo lo specifico *munus* che ognuno ha ricevuto, o come semplice battezzato o come appartenente all'ordine sacro nei suoi diversi gradi, e che prima di tutto si concretizza nella piena tutela del principio di comunione a partire dalla professione di fede (cann. 205 e 209).

<sup>64</sup> Cf. IOANNES PAULUS II, Litterae apostolicae motu proprio datae *Apostolos suos*, in: *EV* vol.17, nn. 819, 843, 847.

<sup>65</sup> Si tratta dei Dicasteri Pontifici il cui ambito è la Chiesa universale, le Conferenze nazionali e regionali, i sinodi e i singoli Vescovi.

In questo senso l'ordinamento giuridico è a tutela della fede del Popolo di Dio sia per quanto riguarda l'autenticità e l'integrità della Parola e dei Sacramenti, garantendo che restino gli stessi istituti da Cristo, sia riguardo all'approfondimento e alla diffusione.

Il fine ultimo che svolge la tutela giuridica riguarda la *salus animarum*, mentre fine intermedio riguarda il diritto a possedere la Parola di Dio<sup>66</sup>.

L'integrità e l'autenticità del *depositum fidei* necessitano della protezione giuridica prevedendo misure sanzionatorie sia disciplinari che penali.

I possibili comportamenti sanzionabili si desumono contestualmente nel testo legale:

- riguardo alle dottrine «da credere per fede divina e cattolica [...] *tutti sono tenuti a evitare* qualsiasi dottrina a essa contraria» (can. 750 §1).

- Riguardo agli insegnamenti proposti definitivamente dal Magistero per custodire santamente il deposito della fede «si devono pure fermamente accogliere. [...] *Si oppone* dunque alla dottrina della Chiesa cattolica *chi rifiuta* le medesime proposizioni da tenersi definitivamente» (can. 750 §2).

- Riguardo all'insegnamento autentico del Sommo Pontefice e del Collegio dei Vescovi anche se non proclamati con atto definitivo circa la fede e i costumi «i fedeli *procurino di evitare* quello che con essa non concorda» (can. 752).

Un comportamento antiecclesiale previsto dal can. 750 §1 che richiede di evitare qualsiasi dottrina contraria alle verità da credere per fede divina e cattolica, procura una ferita alla comunione del corpo della Chiesa diventando comportamento antiggiuridico nelle definizioni che ci offre il can. 751.

Questo can. 751 si limita a definire il significato di eresia, apostasia e scisma quale attentato contro il diritto dei fedeli alla conservazione della parola.

I soggetti di tali comportamenti delittuosi sono i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, ma emergono concretamente con il loro comportamento descritto dalla corrispettiva legge penale enunciata al can. 1364 §1 che commina la scomunica *latae sententiae* e la rimozione *ipso*

---

<sup>66</sup> Libero Gerosa a proposito del vincolo della fede afferma che «sia l'enunciazione formale o proclamazione definitiva della verità di fede, contenute nel *depositum fidei* della Chiesa cattolica, sia l'obbligo di prestare a questi *credenda* il proprio assenso personale, hanno un valore normativo e sono di natura giuridica. Ciò non significa però che la fede, atto libero per eccellenza, nella Chiesa che è comunità di fede, sia da considerarsi come una realtà giuridica rigida. Non a caso i Padri del Concilio parlano di progresso nella "intelligenza della fede" (*GS*, n. 62,2) e nella comprensione della "sacra tradizione" (*DV*, n. 8,2) nonché di una gerarchia nella verità (*UR* 11,3). Tale processo è profondamente dinamico perché guidato dallo Spirito Santo, attraverso due doni, di natura carismatica fatti alla Chiesa: quello dell'infallibilità (*LG*, n. 25,3) e quello del *sensus fidei* (*LG*, n. 12,1)» (L. GEROSA, *Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici*, EUPRESS FTL, ottobre 2005, p. 129).

*iure* dall'ufficio ecclesiastico per chi abbia abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa (cann. 194 §1 n. 2; 1364), fatte salve le cause esimenti dell'età inferiore a sedici anni per chi ha commesso il fatto, o la buona fede di coloro che hanno ricevuto il battesimo in altre comunità cristiane<sup>67</sup> (can. 1323). Per l'apostata colpevole è necessaria l'abiura<sup>68</sup>.

Ai battezzati in buona fede nell'eresia e nello scisma per essere accolti nella Chiesa cattolica è richiesta l'emissione della professione di fede.

L'obbligo per ogni fedele di conservare sempre la comunione ecclesiastica (can. 209) può essere compromesso da una "ostinata" e quindi ripetuta "negazione" di una verità della «dottrina della Chiesa cattolica» (can. 751) arrivando a compromettere l'appartenenza alla piena comunione con la Chiesa per il venir meno di uno dei requisiti previsti (can. 205).

Anche la rimozione dall'ufficio di parroco può essere causato da un comportamento che arrechi grave danno alla comunione ecclesiale (cann. 194 §1 n. 2; 1741 n. 1).

Il divieto di assistere senza licenza dell'Ordinario del luogo al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica (can. 1071 §1 n. 4).

L'appartenenza al consiglio pastorale diocesano richiede che i fedeli siano in piena comunione con la chiesa cattolica (can. 512 §1).

L'appartenenza a un'associazione pubblica di fedeli richiede la fede cattolica e la comunione ecclesiastica (can. 316 §§1 e 2).

Per quanto riguarda la vita consacrata, «si deve ritenere dimesso *ipso facto* dall'istituto il religioso che abbia abbandonato in modo notorio la fede cattolica» (can. 694 §1, n. 1).

Oltre ai delitti del can. 750 §1, che il can. 751 definisce nelle fattispecie di apostasia ed eresia, già contemplati al can. 1364 §1 e qui richiamati, altri delitti contro la fede vengono sanzionati dal can. 1371 in relazione ai cann. 750 §2<sup>69</sup> e 752.

Ora, con il dettato del can. 1371 §1 si va oltre la sanzione per l'assunzione di un comportamento eretico già definito al can. 1364 §1, includendo l'insegnamento, non solo in sede accademica, di una dottrina non necessariamente eretica, in quanto su questa già il Legislatore era inter-

<sup>67</sup> Cf. UR, n. 3; *Ad totam Ecclesiam*, 19 del 14.V.1967, AAS 59 (1967) 574-592.

<sup>68</sup> L'apostasia comporta effetti giuridici solo se posta con atto formale.

<sup>69</sup> Riguardo al can. 750 §2, è utile qui ricordare che la formulazione di questo secondo paragrafo è un'aggiunta successiva alla promulgazione del *Codex* 1983 - introdotta con il m. p. *Ad tuendam fidem* del 18 maggio 1998 in relazione agli atti definitivi del Romano Pontefice o del Collegio dei Vescovi in materia di fede e di costumi "richiesti per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede" - per completare il can. 750, ora divenuto §1, in cui sono da credere per fede divina e cattolica tutte quelle cose contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata, cioè nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, proposte dal Magistero solenne oppure dal Magistero ordinario e universale. Pertanto, nelle edizioni del CIC successive al 1989, anche il can. 1371 inserisce la citazione del can. 750 §2.

venuto al suddetto canone, condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico.

Il can. 1371 §1 prevede anche due comportamenti che possono colorarsi di delitto nella negazione pertinace di verità *de fide tenenda* espresse nei cann. 750 §2; 752, sempre con la ripetizione di atti esterni e ostinati, nonostante l'ammonizione.

Il can. 750 §2 sanziona il rifiuto di quelle verità che «sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede». Si tratta di verità che godono del carisma dell'infallibilità pur non essendo divinamente rivelate come a esempio gli atti definitivi del Romano Pontefice o del Collegio dei Vescovi in materia di fede o di morale. L'obbligo scaturisce non solo dalla *potestas regiminis* con cui i sacri Pastori sono in grado di vincolare e di sanzionare, ma «come servizio ai diversi gradi di certezza con cui la Chiesa, pastori e fedeli insieme, possiede, scruta, conserva e trasmette il deposito della Rivelazione»<sup>70</sup>.

Nella norma penale espressa al can. 1371 §1 rientra anche la fattispecie descritta dal can. 752 cioè la dottrina del Magistero autentico non infallibile del Romano Pontefice o del Collegio dei Vescovi cui va prestato «non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà».

Il can. 754 deve essere messo in relazione con la norma penale del can. 1371 §2. Ciò che il can. 754 considera in modo più diretto è il comportamento di un fedele che si configuri come violazione di una dottrina, ma più direttamente come disobbedienza alla legittima autorità quando, attraverso costituzioni o decreti espone una dottrina o proscrive opinioni erronee. Il can. 754 è, infatti, il completamento del can. 212 §1 là dove stabilisce che «i fedeli sono tenuti a osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa», con un esplicito riferimento alla loro *potestas regiminis*.

È evidente dal testo e dal contesto che il can. 1371 §2 si congiunge nel suo oggetto al precedente paragrafo (can. 1371 §1).

Il can. 1371 prevede una pena obbligatoria, ma indeterminata. Da qui si comprende che la diversa gravità del delitto dipende dal diverso grado di verità che sono state oggetto di rifiuto, soprattutto dal grado di infallibilità e dalla definitività del pronunciamento.

Anche la sanzione penale di decadenza dalla docenza per chi attenta all'integrità della dottrina punisce con giusta pena (can. 1371, n.1) e a, seconda del caso specifico, può arrivare alla rimozione (cann. 810 §1; 818).

---

<sup>70</sup> Cf. V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press 2000, p. 312; «E pertanto, questa obbligatorietà è innanzitutto vincolante per i Pastori dal momento che è una manifestazione dell'*oboedientia fidei* della Chiesa al cui servizio è posto il loro ministero che «non è al di sopra della Parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza» (*Ibid.*)

La tutela del diritto alla Parola e il dovere di conservarla per quanto riguarda l'educazione cattolica da parte dei genitori o di chi ne fa le veci trova attuazione nel can. 1366 che prevede una censura o altra giusta pena per coloro che avendone la responsabilità fanno battezzare o educare i figli in una religione acattolica.

## 16. Complementarietà tra diritto di libertà religiosa e limitazione di libertà giuridica nella Chiesa

L'obbligo per ogni fedele di conservare sempre la comunione con la Chiesa (can. 209) si situa, in correlazione con il vincolo della professione di fede, tra i requisiti di detta comunione ecclesiale (can. 205).

L'unità della comunione ecclesiale e l'unità e integrità del *depositum fidei* e della professione di fede si richiamano vicendevolmente. L'adesione di fede deve essere autentica prima di tutto con un'adesione interiore, ma l'obbligo giuridico della comunione di fede necessita anche un'attestazione esteriore o, quanto meno, che non ci sia positivamente un comportamento esteriore lesivo di essa. Il can. 1330 considera l'effettiva commissione dei delitti circa una dichiarazione o un'altra manifestazione di volontà, dottrina o scienza, solo se l'atto di volontà sia stato esternato. Questo delitto viene consumato se è stato perfezionato in modo da essere percepito da altri. Questo può avvenire per esempio nei delitti di eresia o di falso<sup>71</sup>.

Il vincolo di conservare la fede e di contrastare le manifestazioni esteriori contro di essa, risponde anche all'obbligo di giustizia intraecclesiale di non mettere a rischio la fede nel corpo sociale della Chiesa<sup>72</sup>.

Riprendendo il tema introdotto all'inizio di questo lavoro, alla luce di quanto esposto, possiamo porci il quesito se e in quale modo sia agibile il diritto naturale di libertà religiosa anche all'interno della Chiesa alla pari di quanto prevede la Dichiarazione *Dignitatis humanae* circa la libertà psicologica dovuta a coercizione interna e l'immunità da coercizione esterna come requisito generale della libertà religiosa<sup>73</sup>.

<sup>71</sup> Nel caso in cui il delitto non è stato perfezionato nella sua percezione si può avere il delitto tentato o il delitto frustrato (can. 1328).

<sup>72</sup> Il *Codex* 1917 al can. 1325 §1 prescriveva l'obbligo di confessare pubblicamente la propria fede se il silenzio avesse comportato implicita negazione della fede o disprezzo della religione: «Fideles Christi fidem aperte profiteri tenentur quoties eorum silentium, tergiversatio aut ratio agendi secumferrent implicitam fidei negationem contemptum religionis, iniuriam Dei vel scandalum proximi».

<sup>73</sup> Cf. *DH*, n. 2: «Tale libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni da coercizione da parte di singolo, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre, dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale si cono-

L'assenso di fede (can. 750), il religioso ossequio dell'intelletto e della volontà (can. 752) e il religioso ossequio dell'animo (can. 753) potrebbero apparire inconciliabili e in contraddizione con il diritto alla libertà religiosa nei termini di libertà psicologica e di immunità da coercizione esterna come viene espresso dalla *Dignitatis humanae*<sup>74</sup>, quando si tratta di tutelare l'autenticità della fede e l'unità della Chiesa.

Mentre la libertà psicologica è un'esigenza intrinseca all'atto di fede, quale atto personalissimo che presuppone la libertà interna e il diritto alla libertà morale che si traduce in obbligo derivante dalla libertà religiosa di cercare e abbracciare la parola di Dio, più complessa invece è la libertà giuridica perché viene immediato il riferimento al modello di libertà che vige all'interno della società civile.

All'inizio del nostro studio abbiamo evidenziato come l'ordinamento canonico riconosca ai fedeli numerosi diritti fondamentali quali l'annuncio del vangelo, la manifestazione ai pastori delle loro necessità soprattutto spirituali e del loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa in modo proporzionato alla scienza e competenza che possiedono, il diritto di ricevere gli aiuti derivanti dai beni spirituali, di fondare ed erigere associazioni, di promuovere o di sostenere l'attività apostolica, di ricevere l'educazione cristiana, di investigare e manifestare con prudenza il loro pensiero, di scegliere lo stato di vita, di rivendicare e difendere i propri diritti, di essere giudicati dall'autorità competente secondo la legge da applicare con equità, di non essere colpiti da pene canoniche se non a norma di legge.

I diritti fondamentali del Popolo di Dio costituiscono un bene ecclesiale che, rientrando nell'attuazione dello stesso disegno divino della salvezza, ci conducono alla volontà fondazionale di Cristo.

L'autonomia e la libertà che derivano da questi diritti si qualifica sempre come "giusta autonomia" e "giusta libertà" perché regolate da limiti giuridici che mettono al primo posto l'obbligo di conservare la comunione (cann. 205 e 209).

La comunione di coloro che nella Chiesa sono stati "convocati" si fonda sull'adesione al comune deposito della fede che deve essere conosciuto e recepito nella sua oggettività. Nella Chiesa l'agire dell'uomo libero deve essere un agire ecclesiale che ha come fonte la parola rivelata, alla quale è stata data la propria adesione, e il principio sempre irrinunciabile di salvaguardare la comunione.

Diritto di libertà religiosa e limitazione della libertà giuridica sono nella Chiesa complementari tra loro perché confluiscono nella realizzazione del medesimo fine salvifico.

---

sce, sia per mezzo della parola di Dio rivelata sia tramite la stessa ragione (LEO XIII, Litt. Encycl. *Libertas praestantissimum*, 20 iunii 1888, in *Acta Leonis XIII*, 8(1888)237-238). Questa libertà religiosa deve essere riconosciuta nell'ordinamento giuridico della società così che divenga diritto civile».

<sup>74</sup> Cf. *Ibid.*

Il fedele potrebbe arrivare a defezionare dalla fede cattolica, ma non è libero di dissolvere il carattere battesimale che lo ha contrassegnato e conserva sempre il diritto, oltre al dovere, di rientrare nella comunione con la Chiesa che sul piano ontologico non si interrompe mai. Ne è un esempio la pena della scomunica che produce i suoi effetti finché il reo resta in contumacia, ma il senso e il significato che giuridicamente e teologicamente giustifica la pena è di essere “medicinale”, perché vuole riportare il fedele delinquente alla conversione attraverso la privazione di determinati diritti, ma venendo tale pena a decadere immediatamente per effetto del ravvedimento.

Pertanto, ammessa la libertà interna di adesione dell'intelletto e della volontà al deposito della fede, il fedele che è inserito nella piena comunione della Chiesa esercita il proprio diritto di libertà religiosa in modo da escludere spazi di soggettivismo o relativismo che possano minacciare l'oggettività del *depositum fidei*.

La libertà religiosa nella Chiesa si realizza attraverso i diritti che essa riconosce al fedele e che devono essere esercitati in maniera congrua da non compromettere l'autenticità e l'integrità dell'unico deposito della fede e quindi il proprio e l'altrui bene su cui si fonda la comunione.

L'autenticità e integrità della Parola rivelata costituiscono la dimensione di giustizia nella Chiesa perché sono alla base del dovere di conservare la parola di Dio e del diritto di ogni fedele di poter usufruire autenticamente di tale conservazione.

### **17. L'autenticità del “sensus fidei” del popolo di Dio nella funzione autoritativa del Magistero**

Il *sensus fidei* di tutti i battezzati è un dato di fatto che appartiene al *munus propheticum* ricevuto nel battesimo che, come abbiamo visto, viene riconosciuto e regolamentato anche nel Codice di Diritto Canonico, soprattutto con l'inserzione al can. 750 §1 della partecipazione dei fedeli all'accertamento della verità rivelata.

Il *sensus fidei* dell'intero Popolo di Dio, che realmente esiste, non deve però essere recepito come istanza ultima che possa legittimare l'autonomia del fedele nella conoscenza della verità. Non può esistere contrapposizione tra *sensus fidei* e Magistero perché sempre e soltanto il Magistero gode della qualifica di “autenticità”.

Non può essere dimenticato che esiste un livello di diversità gerarchica, anzi solo al Magistero del Romano Pontefice e dei Vescovi in comunione tra loro e con il Capo del Collegio, spetta l'appartenenza alla Gerarchia. Altra cosa è dire che tutti i fedeli partecipano nel loro modo proprio alla conoscenza della verità mossi dall'azione dello Spirito Santo.

La funzione autoritativa del Magistero è incondizionata e non ammette limitazioni nella tutela della conservazione della parola perché si tratta di una potestà di servizio che attiene alla struttura di fondazione della Chiesa così come l'ha voluta il Signore.

La totalità dei fedeli partecipa dell'infallibilità della Chiesa<sup>75</sup>, ma resta peculiare ed esclusiva l'infallibilità del Magistero supremo perché solo a esso compete la funzione magisteriale di guidare la comune adesione dei fedeli. Il *sensus fidei* non può, pertanto, esistere indipendentemente dal Magistero, bensì «sub ductu sacri magisteri cui fideliter obsequiens»<sup>76</sup>.

Il *sensus fidei* procede dall'azione dello Spirito Santo e guida i fedeli nell'accogliere intimamente il Magistero di fronte al quale «non può mai mancare l'assenso della Chiesa, per l'azione dello stesso Spirito Santo che conserva e fa progredire nell'unità della fede tutto il gregge di Cristo»<sup>77</sup>.

La funzione autoritativa del Magistero è una potestà di servizio alla fede che recepisce il *sensus fidei* dei fedeli guidandoli anche al superamento di contrapposizioni soggettive.

L'autenticità del *sensus fidei* è data dall'azione dello Spirito Santo che porta i fedeli a credere nell'assistenza divina di cui gode il Magistero e, di conseguenza, che senza l'adesione al Magistero non può esserci adesione alla parola di Dio.

Il *sensus fidei* non è una via di conoscenza in alternativa al Magistero o complementare a esso. Tra di loro deve essere preservato quel rapporto di armonia che esiste ed è suscitata dall'azione dello stesso Spirito Santo.

Nel momento in cui sorgesse una contrapposizione tra alcuni fedeli, anche teologi, significherebbe che il *sensus fidei* è venuto a decadere nella sua "autenticità".

La *Lumen gentium* insegna che ai pronunciamenti del Magistero della Chiesa, soprattutto nelle sue definizioni infallibili, «non può mai mancare l'assenso della Chiesa, per l'azione dello stesso Spirito Santo che conserva e fa progredire nell'unità della fede tutto il gregge di Cristo»<sup>78</sup>.

Le opinioni soggettive dei fedeli sono ben altra cosa rispetto al *sensus fidei* e tra loro deve essere tenuta lontano qualsiasi possibilità di sovrapposizione o confusione.

A questo proposito è dirimente quanto viene dichiarato nell'Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo: «In realtà le opinioni dei fedeli non possono essere puramente e semplicemente identificate con il "sensus fidei". Quest'ultimo è una proprietà della fede teologale la quale, essendo un dono di Dio che fa aderire personalmente alla Verità, non può ingannarsi. Questa fede personale è anche fede della Chiesa, poiché Dio ha affidato alla Chiesa la custodia della Parola e, di conseguenza, ciò che il fedele crede è ciò che crede la Chiesa. Il *sensus fidei* implica pertanto, di sua natura, l'accordo profondo dello spirito e del cuore con la Chiesa, il *sentire cum Ecclesia*. [...] Non è senza motivo che il Concilio Vaticano

<sup>75</sup> Cf. *LG*, n. 12.

<sup>76</sup> *LG*, n. 12.

<sup>77</sup> *LG*, n. 25.

<sup>78</sup> *LG*, n. 25.

Il sottolinei il rapporto indissolubile fra il *sensus fidei* e la guida del Popolo di Dio da parte del Magistero dei Pastori: le due realtà non possono essere separate l'una dall'altra<sup>79</sup>.

Oltre alle verità da credere per fede divina e cattolica (can. 750), di fronte al Magistero non infallibile dobbiamo porci con il *sensus fidei* con cui lo Spirito Santo opera sull'intero Popolo di Dio.

Il Magistero non infallibile e non definitivo, anche se espresso nella forma solenne, richiede un religioso ossequio (cann. 752; 753) che, sotto l'aspetto giuridico, si traduce nel dovere di obbedienza al Magistero, producendo effetti differenti di esigibilità anche dal punto di vista penale.

Il Magistero non infallibile è pur sempre obbligatorio, anche se con sfumature diverse rispetto a quello infallibile, perché si fonda sulla condizione dei sacri Pastori quali autentici maestri della fede che partecipano dell'autorità di Cristo.

Il «religioso ossequio», cui è tenuto il fedele di fronte al Magistero non infallibile, prende in considerazione in questo caso non tanto il contenuto della dottrina insegnata, bensì il dovere di obbedienza della fede nell'assistenza dello Spirito Santo ai sacri Pastori che li abilita all'insegnamento autentico.

Parlare di «religioso ossequio» anziché di «assenso di fede» non apre la strada alla legittimazione al dissenso.

Di fronte alle verità insegnate in modo non definitivo e non infallibile, con le espressioni «non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà» (can. 752) e «aderire con religioso ossequio dell'animo» (can. 753) si intende soltanto che viene escluso l'assenso di fede assoluto e definitivo, ma senza riferirsi a un'eventuale esclusione della fede soprannaturale alla quale è tenuto qualsiasi fedele di fronte al Magistero autentico<sup>80</sup>. Anche l'*obsequium* è collegato con la fede teologale.

Di fronte a eventuali carenze dei documenti magisteriali non definitivi, che si sono verificate in alcuni determinati casi in cui i Pastori non hanno colto subito tutti gli aspetti o tutta la complessità di una questione, sarebbe contrario alla verità se si concludesse che «il Magistero della Chiesa possa ingannarsi abitualmente nei suoi giudizi prudenziali, o non goda dell'assistenza divina nell'esercizio integrale della sua missione. [...] [poiché] alcuni giudizi del Magistero potevano essere giustificati al tempo in cui furono pronunciati, perché le affermazioni prese in considerazioni contenevano in modo inestricabile asserzioni vere e altre che non erano sicure»<sup>81</sup>.

<sup>79</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Donum veritatis*, in: *EV*, vol. 12, n. 35, p. 223 (con citazione in nota *LG*, n. 12).

<sup>80</sup> Cf. *Ibid.* *Donum veritatis*, in: *EV*, vol. 12, n. 23, p. 211 a proposito del can. 752: «Il religioso ossequio della volontà e dell'intelligenza non può essere puramente esteriore o disciplinare, ma deve collocarsi nella logica e sotto la spinta dell'obbedienza della fede».

<sup>81</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Donum veritatis*, in: *EV*, vol. 12, n. 24, p. 213.

Di fronte a questi limiti del Magistero non infallibile non esistono esenzioni nel dovere di obbedienza.

Il giudizio privato di un fedele, per quanto ben argomentato con valutazioni che convergono su materia di sua competenza, non potrà competere con la certezza che deriva dall'autenticità dell'insegnamento del Magistero rimanendo soltanto un'opinione privata.

Oggetto di Magistero è solo ciò che ha attinenza con la parola di Dio. L'unità dello stesso Magistero fa sì che unico sia il servizio alla parola di Dio, sia che si tratti di Magistero infallibile che non infallibile, partecipando all'autorità dell'unico Maestro della Chiesa che è Cristo.

Pertanto, «il religioso ossequio non può essere solo esteriore o disciplinare, ma deve collocarsi nella logica e sotto la spinta dell'obbedienza della fede»<sup>82</sup>.

Di fronte a un eventuale conflitto interiore di non riuscire a dare il proprio assenso a un insegnamento non infallibile del Magistero, già la teologia preconciliare ipotizzava una sospensione dell'assenso definita come *silentium obsequiosum*.

Il *silentium obsequiosum* risponde all'esigenza di tutelare il bene della Chiesa di fronte a teorie che possano generare tra i fedeli smarrimento, confusione o disistima del Magistero. Esso non è un'implicita giustificazione né la legittimazione di una certezza soggettiva che possa stare alla pari con il Magistero. Significa piuttosto disponibilità a sottomettere al giudizio del Magistero la propria opinione perché «per uno spirito leale e animato dall'amore per la Chiesa, una tale situazione può certamente rappresentare una prova difficile. Può essere un invito a soffrire nel silenzio e nella preghiera, con la certezza che se la verità è veramente in causa, essa finirà per imporsi»<sup>83</sup>.

## Conclusione

La dimensione di giustizia connessa ai diritti e ai doveri intraecclesiali circa l'autenticità e l'integrità della conservazione e trasmissione del deposito della fede, risponde all'obbligo dei fedeli di obbedienza al Magistero della Chiesa per ciò che attiene alle verità *de fide vel de moribus*. Non può essere oggetto di Magistero autentico ciò che non si riferisce alla parola rivelata o che non abbia una connessione con essa.

La persona umana gode del diritto di immunità da coercizione in materia religiosa. Tale diritto viene rivendicato soprattutto nell'ambito secolare, ma interpella anche i fedeli se e in quale misura esso possa essere trasferito in ambito ecclesiale, diritto che comunemente viene indicato come libertà al dissenso, da travalicare e degenerare rispetto al senso della giusta

<sup>82</sup> *Ibid.*, n. 23, p. 211.

<sup>83</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Donum veritatis*, in: *EV*, vol. 12, n. 31, p. 217.

libertà che viene riconosciuta di investigare nelle scienze sacre (can. 218) o del diritto e dovere di manifestare ai sacri Pastori il proprio pensiero riguardo al bene della Chiesa, in quanto sostenuti da scienza, competenza e prestigio di cui godono alcuni fedeli (can. 212 §3).

Al centro di questo articolo viene posta l'analisi della normativa canonica sul *munus docendi* e delle sue fonti per arrivare a individuare il fondamento dell'istituzione divina dell'obbligo di obbedienza al Magistero della Chiesa.

Il diritto dei fedeli di ricevere dai sacri Pastori la parola di Dio è congiunto al diritto di ricevere i sacramenti (can. 213).

Parola e sacramenti appartengono al divino deposito che la Chiesa tutela, anche con sanzioni penali attraverso l'esercizio del *munus regendi* dei sacri Pastori, per la salvaguardia dell'autenticità della parola, della sua trasmissione, per la valida e lecita celebrazione dei sacramenti.

La dottrina proclamata dai sacri Pastori quale Magistero autentico ha per contenuto la fede e i costumi (cann. 747; 752). Questo inscindibile rapporto contrassegna la profondità dell'azione salvifica della parola che non veicola solo un insegnamento astratto da consegnare e far conoscere, ma deve inserirsi concretamente in ogni ambito della vita umana e da essa ripartire.

Parola e mezzi di salvezza, oggetto degli atti magisteriali, sono un dono di Dio che la Chiesa riceve non solo come deposito della fede da trasmettere con l'annuncio, ma anche come compito per la *custodia* di quanto le viene consegnato in deposito.

Le verità da *credere* per fede divina e cattolica sono le verità rivelate, cioè contenute nella parola di Dio scritta o tramandata. Il Magistero solenne della Chiesa e il Magistero ordinario e universale le propongono come divinamente rivelate da chiederne un assenso di «fede divina e cattolica», fondato sulla fede nell'autorità della parola di Dio.

L'assenso alle verità proposte dalla Chiesa come divinamente rivelate suppone una *fides credenda*, teologale, divina e cattolica. Un assenso fondato sulla fede nell'autorità della Parola di Dio.

L'assenso alle verità necessarie per custodire santamente ed esporre fedelmente il deposito della fede, in quanto verità connesse necessariamente alla Rivelazione, ma non proposte come formalmente rivelate, è un assenso mosso dalla *fides tenenda* la cui certezza trova fondamento nella fede per l'assistenza dello Spirito Santo al Magistero della Chiesa e nell'insegnamento della dottrina cattolica sull'infallibilità del Magistero.

*Fides credenda* e *fides tenenda*, riguardando verità insegnate infallibilmente, sono quindi accomunate anche dal carattere della definitività dell'assenso.

Vi sono anche dottrine che sia il Sommo Pontefice che il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede o i costumi senza l'intenzione di proclamarle con un atto definitivo, ma per aiutare i fedeli a una conoscenza più profonda della Rivelazione e a riconoscere l'autenticità dell'insegnamento di una dottrina rispetto alla verità di fede (can. 752).

Solo con un «religioso ossequio» (can. 752), ma non con un «assenso di fede», devono essere accolte le dottrine che il Magistero ordinario, ma pur sempre autentico, insegna per aiutare ad approfondire la conoscenza della Rivelazione o la conformità di una dottrina alle verità di fede. Si tratta di un insegnamento non definitivo e riformabile. Per questo, anche se non si richiede un assenso di fede che comporterebbe un'obbedienza con rilevanza esteriore e disciplinare, si richiede comunque un atteggiamento di «venerazione» che implica le coordinate psicologiche dell'intelletto e delle volontà nella certezza dell'autenticità con cui i Sacri Pastori insegnano con la particolare assistenza dello Spirito Santo.

L'insegnamento del Magistero autentico, ma privo del requisito dell'infallibilità in materia di fede o di morale, è dato anche dai singoli Vescovi come tali, o riuniti in Conferenze episcopali o nei concili particolari, in comunione tra loro e con il Sommo Pontefice.

L'adesione dei fedeli al proprio Vescovo quando insegna come dottore e autentico maestro della fede richiede un atteggiamento di «ossequio religioso dell'animo» (can. 753) anziché «dell'intelletto e della volontà» (can. 752). La differenza è facilmente comprensibile perché il vincolo che unisce l'ossequio del fedele all'insegnamento del singolo Vescovo è più flessibile per il minor grado di certezza di verità che reca in sé.

La stessa qualifica di Magistero autentico, non infallibile, al quale devono «aderire con religioso ossequio dell'animo» (can. 753) i fedeli che ne sono soggetti, si applica alle dichiarazioni dottrinali del Magistero delle Conferenze Episcopali approvati all'unanimità dai membri Vescovi, oppure nella riunione plenaria approvati con voto deliberativo almeno con una maggioranza qualificata dei presuli che appartengono alla Conferenza a norma del can. 455, cui segue la *recognitio* della Sede Apostolica.

Nella Chiesa l'autenticità e l'integrità della Parola rivelata costituiscono la dimensione di giustizia perché sono alla base del dovere di conservare la parola di Dio e del diritto di ogni fedele di poter usufruire autenticamente di tale conservazione.

Pertanto la libertà religiosa si realizza sempre nell'ambito dei diritti che la Chiesa riconosce al fedele e che devono essere esercitati in maniera congrua da non compromettere l'autenticità e l'integrità dell'unico deposito della fede.

Il *sensus fidei* di tutti i battezzati è un dato di fatto che appartiene al *munus propheticum* ricevuto nel battesimo, riconosciuto e regolamentato anche nel Codice di Diritto Canonico, ma soprattutto con l'inserzione al can. 750 §1 della partecipazione dei fedeli all'accertamento della verità rivelata.

Il *sensus fidei* dell'intero Popolo di Dio non deve essere recepito come diritto di autonomia a conoscere la verità e non può esistere in contrapposizione al Magistero che è l'unico a godere della qualifica di «autenticità».

Il livello di diversità gerarchica che spetta al Magistero attiene alla struttura di fondazione della Chiesa come l'ha voluta il Signore e gli con-

ferisce la prerogativa d'infallibilità o, comunque, della sua funzione autoritativa come potestà di servizio nella tutela della conservazione del *depositum fidei*.

Il *sensus fidei* non è una via di conoscenza in alternativa al Magistero o complementare a esso, ma procede dall'azione dello Spirito Santo che guida i fedeli nell'accoglierne intimamente i loro insegnamenti e li assiste nel credere che senza l'adesione al Magistero non può esserci adesione alla parola di Dio.

Pertanto, il *sensus fidei* è autentico quando non dà adito a contrapposizioni, ma predispone lo spirito e il cuore al *sentire cum Ecclesia*.

Oltre alle verità da credere per fede divina e cattolica (can. 750), di fronte al Magistero non infallibile dobbiamo porci con il *sensus fidei* con cui lo Spirito Santo opera sull'intero Popolo di Dio.

Il *sensus fidei* opera nell'intero Popolo di Dio sotto l'azione dello Spirito Santo predisponendo ad accogliere con «religioso ossequio» anche l'insegnamento del Magistero non definitivo e non infallibile, come espresso nei cann. 752 e 753.

Le verità insegnate in modo non definitivo e non infallibile, richiedendo «non proprio un assenso di fede, ma il religioso ossequio dell'intelletto e della volontà» (can. 752) e l'adesione «con religioso ossequio dell'animo» (can. 753), non escludono la fede teologale, cui sempre è tenuto il fedele di fronte al Magistero autentico, ma soltanto l'esclusione dell'assenso di fede assoluto e definitivo.

I limiti del Magistero non infallibile non danno adito a limitazioni del dovere di obbedienza perché l'obsequium è sempre collegato alla fede teologale, «il religioso ossequio non può essere solo esteriore o disciplinare, ma deve collocarsi nella logica e sotto la spinta dell'obbedienza della fede»<sup>84</sup>.

Il giudizio privato di un fedele, anche se si tratta di un teologo, non potrà mai competere con la certezza dell'insegnamento del Magistero autentico, quantunque non infallibile, rimanendo soltanto un'opinione privata.

In caso di conflitto interiore, la Congregazione per la dottrina della fede, nella *Donum veritatis*, invita al silenzio colui al quale, per uno spirito leale e animato dall'amore per la Chiesa, una tale situazione può rappresentare una prova difficile<sup>85</sup>.

Potremmo definire questo “*silentium*” come “*obsequiosum*” in analogia con il “*religiosum obsequium*” che è richiesto al fedele di fronte al Magistero non infallibile e non definitivo.

Il religioso ossequio cui è tenuto il fedele di fronte al Magistero non infallibile, prende in considerazione in questo caso non tanto il contenuto della dottrina insegnata, bensì il dovere di obbedienza della fede nell'as-

<sup>84</sup> *Ibid.*, n. 23, p. 211.

<sup>85</sup> Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Donum veritatis*, in: *EV*, vol. 12, n. 31, p. 217.

sistenza dello Spirito Santo ai sacri Pastori che li abilita all'insegnamento autentico.

Parlare di «religioso ossequio» anziché di «assenso di fede» non significa aprire la strada alla legittimazione del dissenso.

Il silenzio sofferto e la preghiera sono sostenuti dalla certezza che se la verità è veramente in causa, essa finirà necessariamente per imporsi<sup>86</sup>.

**Abstract** - It is the right of each and every faithful to know completely the word of God the Church has received as the deposit of faith. The authenticity and the integrity of the conservation and transmission of the *depositum fidei* come from the responsibility of the Christian faithful who are bound to follow with Christian obedience those teachings of the Church which «the sacred pastors, inasmuch as they represent Christ, declare as teachers of the faith or establish as rulers of the Church» (can. 212 §1). It is the right of every faithful and the entire Church that the same word of God received as the *depositum* might be conserved in its authenticity for an intra-ecclesial dimension of justice and further, it leads to the obligation of obedience to the magisterium of the Church in all it teaches regarding the truth *de fide vel de moribus*.

**Key words:** college of bishops - solemn magisterium - ordinary and universal magisterium - divine and catholic faith - assent of faith - religious submission of intellect and will - religious submission of mind - teachers and judges of faith and morals - heresy - apostasy - schism.

---

<sup>86</sup> Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instructio *Donum veritatis*, in *EV*, vol. 12, n. 31, p. 217.